

TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE DEL LAZIO - ROMA -
MOTIVI AGGIUNTI AL RICORSO RG 8787/2019

Sez. 3 Bis

Per:

COGNOME	NOME	CODICE FISCALE
ABBRUZZESE	ANNALISA	BBRNLS69S65F902A
ACCARRINO	ANGELA	CCRNGL81C65A662U
ACCIARI	CLARA	CCRCLR68E59D086T
ACCROCCA	ANNA	CCRNNA64R61D003O
ADINOLFI	SAMANTHA	DNLSNT82C68H703H
AGNESINI	MICHELA	GNSMHL82R71I804W
AGUSTONI	DIANA MARIA	GSTDNI83P45L388J
ALBANESI	DANIELA	LBNDNL83A41G157K
ALBANESI	MARIA PIA	LBNMRP69R51D653X
ALBO	IVONNE STEFANIA	LBAVNS66T66D612P
ALESSANDRINI	ELISA	LSSLSE78P69H211Z
ALFIERI	PAOLA	LFRPLA76R67F352I
ALICANDRI CIUFELLI	CONCEZIO	LCNCCZ73R16H501S
ALIUO'	SANTINA	LQASTN83B54A638J
ALLEGRETTI	ROSSELLA	LLGRSL60P51D810N
ALLEVA	ANNA	LLVNNA78P65E243V
ALLINERI	MARIA	LLNMRA70E68A182P
ALMUDINI	ALESSANDRA	LMDLSN67S51H282T
ALPINI	BEATRICE	LPNBRC82S58A390U
AMBROSONE	MARTINA	MBRMTN81T45B745W
AMERICO	GESSYCA	MRCGSY81P48D643B
AMICO	PASQUA	MCAPSQ67S69C424R
AMMIRATA	SONIA	MMRSNO72R41L219D
AMMOSCATO	CRISTINA	MMSCST82S65A176T
ANDRISANI	COSIMA	NDRCMS84C53L049E
ANNUNZIATA	LUISA	NNNLSU77P63H501A
ANTONELLI	ANGELA	NTNNGL71H63A515R
ANTONIOZZI	ROBERTA	NTNRRT65E54H501K
ANZELONI	ANTONELLA	NZLNNL77P60H501R
APOLLI	ALESSANDRA	PLLLSN78R49A390Z
ARDIRI	FILIPPO	RDRFPP83E21F158A
ARDIRI	MERY GIUSY	RDRMYG80C68F158J
ARDOLINO	MARIA	RDLMRA65M65F839K
ARTICO	DIANA	RTCDNI73A67F770H
ARZU	BARBARA	RZABBR78P52F205J

ARZUFFI	SIMONA	RZFSMN73E51I628R
ATTANASIO	SERENA	TTNSRN82E54F839C
ATTUCCI	ILARIA	TTCLRI77E65G713S
AZZARELLO	ELENA	ZZRLNE81R50G713A
AZZONE	VIVIANA	ZZNVVN75T65A182Y
BACCHINI	LUCIA	BCCLCU76R69G4790
BADOGLIO	MARINA	BDGMRN64A65C627W
BAFFA	ANNA	BFFNNA66C64I309Y
BAGNOLI	SABRINA	BGNSRN68E60D612Y
BALACCO GASTALDI	MARIANGELA	BLCMNG66S70F284S
BALDASSARRE	LUCIA	BLDLCU81M46F152W
BALDASSARRE	MARIARITA	BLDMRT77E62I838U
BALDELLI	LUCIA	BLDLCU82P67A468F
BALDI	FRANCESCA	BLDFNC83E70F656U
BALDINI	ELISABETTA	BLDLBT71L56E783W
BALELLI	MILENA	BLLMLN63D44D458O
BALESTRIERI	SANTA	BLSSNT72P46L049C
BALLETTA	DONATELLA	BLLDTL65P49H501H
BANDINI	BRUNELLA	BNDBNL67R49E730C
BARBERO	STEPHANIE	BRBSPH75S47A326U
BARNI	ROBERTA	BRNRR6T66D47H501U
BARRACATO	CATERINA	BRRCRN65S68E541W
BARTALI	ILARIA	BRTLRI83D5TI726V
BARTOLOTTA	CARMELA	BRTCML83H48F537G
BARTOMIOLI	EMANUELA	BRTMNL73E58H501R
BASILE	MARIA TERESA	BLSMTR82R61A509E
BASILE	CATERINA	BSLCRN83L49H163M
BASSANI	SILVANA	BSSSVN63C48F477Z
BASTIONI	SIMONETTA	BSTSNT73MH1H282B
BATTAGLIA	CRISTINA	B TTCST68B60H501M
BATTAGLIA	ANNA	BTTNNA65S70F158F
BATTISTINI	MARIA ANTONIETTA	BTTMNT65H52A515C
BATTISTON	MARGARETE	BTMGR71B56Z112Q
BECCARINI	BARBARA	BCCBBR81T45H282X
BECCARO	MARIOLINA	BCCMLN67B62L669S
BELGIOVINE	GIULIANA	BLGGLN75A65F284O
BELLAN	SELINA	BLLSLN81A53C967Z
BELLISOMI	MANUELA	BLLMNL82T49D969N
BELVEDERESI	ANNARITA	BLVNRT74E56L219T
BELVERDE	GIOVANNA	BLVGNN78D53C129Z
BENEDETTI	LAURA	BNDLRA82L69G843X
BERARDI	KAREN	BRRKRN78P58H501Y
BERGAMI	SIMONA	BRGSMN69E65O548Q
BERNABEI	ANGELA	BRNNGL79D70I804X

BERNARDESCHI	IRENE	BRNRNI78B45G702W
BERNARDINI	MARTINA	BRNMTN80M62D612S
BERTAGGIA	DONATELLA	BRTDTL79R62H620Z
BERTAGNOLI	PAOLA	BRTPLA71P44L781Q
BERTINO	GIUSEPPINA	BRTGPP79B49G371W
BERTOLINI	MARIA GIULIA	BRTMGL65D46L781V
BEVILACQUA	SALVATORE	BVLSVT71E28I057V
BIAMONTI	SABRINA	BMNSRN70E49I138W
BIANCHINI	CATIA	BNCCTA75D56A390W
BIANCHINI	TERESA	BNCTRS59E64I155F
BIANCO	MARIA GRAZIA	BNCMGR74S63E506K
BISCETTI	ROMINA	BSCRMN68R54H282L
BITTI	MARIA	BTTMRA82C46G203M
BLASI	VINCENZA	BLSVCN68R64E205A
BODONI	ANNALAURA	BDNNLR79A45L182V
BOLDI	ANDREA	BLDNDR81P24D077N
BOLOGNA	ROSA	BLGRSO69A70B963H
BOLOGNINI	VALERIA	BLGVLR69M67C207B
BONELLI	FEDERICA	BNLFRC69T48G713U
BONINI	NADA	BNNNDA69T69C847E
BONO	EMANUELA	BNOMNL74RR59A303G
BORGHESE	OLIMPIA	BRGLMP72T41A662J
BORIO	PIERCARLA	BROPCR79T62A182Z
BORRIELLO	RAFFAELLA	BRRRFL76R43L259U
BORSELLI	DONATA RUBINA	BRSDTR66D46D761G
BORZI	SIMONA	BRZSMN73R54M141R
BOZZER	MARIA FIORELLA	BZZMFR69H47G888V
BRACCIALI	FABIOLA	BRCFBL66M46A390J
BRANCHESI	ILENIA	BRNLNI81B57E388A
BRUGNONI	ARIANNA	BRGRNN71B56H501K
BRUNETTI	ARIANNA	BRNRNN80P68G713J
BRUNI	GIULIA	BRNGLI81S56G713I
BRUNO	MARIA	BRNMRA65D66D643E
BUCCOLIERI	STEFANIA	BCCSFN83T45F152P
BUFALINI	CHIARA	BFLCHR82T57L833M
BUFFA	OLGA	BFFLGO82S56A509P
BUOMPANE	FORTUNA	BMPFTN 77A69F839R
BUSSONE	CHIARA	BSSCHR80T56L219B
CABRINI	CHIARA	CBRCHR74E69L781N
CACCIAPUOTI	LARA	CCCLRA69P55F994Q
CACCIOTTI	PAOLA	CCCPLA69R48H501C
CAFAGNO	ROSA	CFGRSO76D46A662N
CALABRESE	ANGELA	CLBNGL67E53C129T
CALIENDO	ANTONELLA	CLNNNL82D48A512U

CALIENDO	ANNAMARIA	CLNNMR81B45I234Q
CALIOLO	ORONZA	CLLRNZ81D62F152F
CALISTO	ELISABETTA	CLSLBT74T58I093M
CALO'	ANNA	CLANNA81C66A512L
CALONACI	GIULIA	CLNGLI82E70D403H
CAMBRIA	MARIA	CMBMRA62E67A638T
CAMILI	ANNA	CMLNNA79L66A345Z
CAMMARATA	ISABELLA	CMMSLL71M61B429N
CAMOS	DANIELA	CMSDNL65R60E379H
CAMPAGNA	GIUSEPPINA	CMPGPP66R60F839Y
CAMPANA	SIMONA	CMPSMN69A42E897W
CANDIANI	MICHELA	CNDMHL82M65L182R
CANNELLA	MARIA GIUSEPPA	CNNMGS66E62Z103A
CANNITO	ANNA	CNNNNA81D50A225U
CANTORE	CRISTIANA	CNTCST67P46H501Z
CAPASSO	CARLA	CPSCRL79R42A024E
CAPASSO	TERESA CAROLINA	CPSTSC77D50A024K
CAPITTA	GRAZIA MARIA LUCIA	CPTGZM71E48D637H
CAPPARELLA	MARIA LUISA	CPPMLS59A54G763A
CAPPELLI	CRISTIANA	CPPCST71C58H501T
CAPUZZELLO	EMANUELA	CPZMNL78C45D862K
CARAPIA	CRISTINA	CRPCST65L64H199E
CARBONE	CARMELA	CRBCML74H56H860O
CARBONE	MARIA PINA	CRBMPN70B59I535A
CARLINI	ANNA MARIA	CRLNMR83A59B068U
CAROSELLI	ERICKA FIORENZA	CRSRKF79M49Z611M
CARRARA	ELENA	CRRLNE79M50C980R
CASCIELLO	ANNA	CSCNNA76C44L259O
CASILLI	FEDERICA	CSLFRC83M43D708C
CASTAGNI	MARIA LUISA	CSTMLS68D65A390H
CASTALDO	ALFONSINA	CSTLNS65A66B872E
CASTALDO	VALERIA	CSTVLR82D5R4I483X
CASTALDO	ANNA	CSTNNA63C42B990E
CASTELLI	SIMONA	CSTSMN78C55H769D
CASTELLI	MARZIA	CSTMZR72S53E514W
CASTIGLIA	MAURA	CSTMRA77L63L219G
CASTROGIOVANNI	MARIA	CSTMRA75A49F892N
CATINELLI	FABIANA	CTNFBN79R71H501T
CATTO	STEFANIA	CTTSFN80T43A859P
CAVALERI	ISABELLA	CVLSLL79T71A479R
CECCAROLI	SABRINA	CCCSRN74E52L500M
CERRI	CHIARA	CRRCHR80D63G702D
CERUTTI	SILVIA	CRTSLV68P56L219H
CERVELLERA	LETIZIA	CRVLTZ62A46C983B

CESARONI	CRISTIANA	CSRCST71H43H501A
CHESSA	STEFANIA	CHSSFN77H59I452G
CHIANTORE	FABRIZIA	CHNFRZ82E49E020D
CHIARAMELLO	CINZIA	CHRCNZ66M70L219W
CHIODI	EMANUELA	CHDMNL81R54D451R
CHIONNA	MICHELA	CHNMHL81B66F152Y
CHIRI	LAURA	CHRLRA72T46L219Z
CIARALLO	OMBRETTA	CRLMRT76S51F205Y
CICALA	JADA	CCLJDA82M63G795U
CICALA	ELENA	CCLLNE79A70D705K
CICCARELLI	FRANCESCA	CCCFNC65T68E783E
CICCARELLI	MARIA DOMENICA	CCCMDM75A55F839C
CIOCE	MARIA	CCIMRA76M68I234G
CIORCERI	TERESA	CRCTRS64E51A662B
CIPRIANI	MARTA	CPRMRT83H67L109F
CIRILLO	ANNARITA	CRLNRT70L51CD129N
CIRINO	CARMINE	CRNCMN81C15A509S
CIRINO	CARMINE	CRNCMN81C15A509S
COALOVA	FEDERICA	CLVFRC83H66I470W
COCCIOLO	ELENA	CCCLNE79D66F537J
COFINI	EMANUELA	CFNMNL66S42H501F
COGGIOLA	STEFANIA	CGGSFN66L68A479B
COLADONATO	VALERIA	CLDVLR78D60H501U
COLAO	EMMA	CLOMME79P56C352Z
COLARULLO	MYRIAM	CLRMRM77S45F224A
COLICCHIO	DEBORAH	CLCDRH76H45Z112X
COLLARA'	CHIARA	CLLCHR75D45F965R
COLLETTI	LAURA	CLLLRA73E67D969M
COLUCCI	FRANCESCA	CLCFNC66A67C726Z
COLUCCI	MARIA FILOMENA	CLCMFL62P54A017G
COMBI	ALESSIA	CMBLSS82D56A323S
COMMODARI	DANIELA	CMMDNL81T64C352H
COMPAGNONE	SILVANA	CMPSVN63S53G190P
CONCAS	MARIANGELA	CNCMNG79M41F979H
CONCAS	ROSANNA	CNCRNN81L61F979B
CONDO'	EMANUELA	CNDMNL80L55Z112K
CONIGLIONE	CONCETTA	CNGCCT79H47I548L
	LOREDANA	
CONTESSA	VALENTINA	CNTVNT80L51D761Q
CONTI	DANIELA RITA	CNTDLR60M41G580R
	CONCETTA	
CONTI	GIORDANA	CNTGDN64E46G999G
COPPARI	CHRISTINE	CPPCRS71L53F560G
COQUILLARD	KATIA	CQLKTA75C62A326H

CORBO	ANNUNZIATA	CRBNNZ79M59E791Y
CORCETTO	NADIA	CRCNDA81D50G491A
CORDERO	ANGELICA	CRDNLC81P57A124A
CORDESCHI	ROBERTA	CRDRRT72R53E812L
CORRADINI	SARA	CRRSRA81E44F522T
CORRADINI	PAOLA	CRRPLA57R55E897O
CORTI	ANTONELLA	CRTNNL60R43L067T
COSCIONE	MARIA	CSCMRA80S56A512O
COSTA	ARIANNA	CSTRNN80H51C352R
COSTA	ALESSANDRA	CSTLSN76R60G273G
COTUGNO	STEFANIA	CTGSFN84A64A638D
COVINO	ANGELAMARIA	CVNNLM72D69H382Z
COZZO	LUCIA	CZZLCU80T46H501F
CREMA	AGNESE	CRMGNS76D48H223C
CRISCIONE	ESTER	CRSSTR66L56H163S
CRISERA'	ALESSANDRA	CRSLSN71P41A326P
CROCE'	ANGELA	CRCNGL57C66H224F
CROTTO- MIGLIET	IVANO	CRTVNI58L10H340B
CUCCUREDDU	TIZIANA	CCCTZN79P43A192R
CURTALE	LAURA	CRTLRA69D41H501G
CUTULI	GIUSEPPINA	CTLGPP74R55F537H
D'ADDAMIO	ALESSANDRA	DDDLSN80S43I804B
D'ALESSIO	ANNA	DLSNNA69A59Z404B
D'AMICO	BERNARDINA	DMCBNR69B68L219T
D'AMICO	ANNA MARIA	DMCNMR79H46G187J
D'AMICO	ANGELA	DMCNGL56B51C351X
DANESE	STEFANIA	DNSSFN81S62I119T
D'ANGELO	EMANUELA	DNGMNL75H49B715S
D'ANGELO	ROSA	DNGRSO83H62F537K
D'ANZILIO	ORNELLA	DNZRLL63L65A717V
D'APRILE	SAMANTA	DPRSNT78C61D451K
D'ARDIA	ALESSANDRO	DRDLSN83A29H501D
DATTILO	ADA	DTTDAA76C64M208T
DE CANDIA	PIETRO	DCNPTR79C08A883D
DE CAPUA	GIUSEPPINA	DCPGPP71E45A110E
DE CICCIO	ADELE	DCCDLA81H48A509L
DE IESO	MARIA	DSEMRA80L55A783X
DE IESO	STEFANIA	DSESFN81P46A479B
DE MARCO	ANNAMARIA	DMRNMR82R59B180K
DE MARCO	SERGIA	DMRSRG79A68G888H
DE RISO	ANNA	DRSNNA80M64I234Q
DE SANCTIS	LORELLA	DSNLLL80L46H282I
DE TOMMASO	MARIA LETIZIA	DTMMLT71B42D862J
DEL NOCE	MARIA	DLNMRA63E60F839K

DEL VACCHIO	PATRIZIA	DLVPRZ69E48L833Q
DELLA LIBERA	ELISA	DLLLSE83H51G674A
DELLA VOLPE	ANTONIETTA	DLLNNT72H59E754P
DELL'EVA	SIMONA	DLLSMN72C65D969J
DENUZZO	VALENTINA	DNZVNT80A47D761O
DERIU	GIOVANNI ANDREA	DREGNN82S16I452S
DI BENEDETTO	CIRA	DBNCRI78L53F902O
DI BIASE	ELIANA	DBSLNE64M48D643O
DI BISCEGLIE	TERESA	DBSTRS67T69C983K
DI CIUCCIO	GIOVANNA	DCCGNN80H54F158C
DI DOMENICO	ALESSANDRA	DDMLSN74E58F839K
DI DONATO	CATIA	DDNCTA71C69A515T
DI FAZIO	ALESSANDRA	DFZLSN80C41L182T
DI FILIPPO	CONCETTINA	DFLCCT71R59H294U
DI FINA	SABRINA MARIA CARMELA	DFNSRN71M62C342G
DI GIORGI	MARIA	DGRMRA68E56L331K
DI LORENZO	ASSUNTA	DLRSNT80M48A512G
DI MAGGIO	FEDERICA	DMGFRC82P68F152J
DI MAIO	ANGELA	DMINGL79C68D612B
DI MAIO	MARIA ILIA	DMIMRL76H49D612C
DI MARCO	EVA	DMRVEA72B60A515G
DI MOLFETTA	ANNALISA	DMLNLS83L64L109B
DI NALLO	CARMEN	DNLCMN83E58H657A
DI PIETRO	CLAUDIA	DPTCLD78R57D972G
DI PRIMA	GIUSEPPINA	DPRGPP61C62E958F
DI RENZO	MARIA RITA	DRNMRT83H47A515O
DIANA	RITA	DNIRTI58R70B872R
DIANA	MARIAGRAZIA	DNIMGR75TT62B745J
DIFIGOLA	LAURA	DFGLRA62C45G806V
DONA'	MARIA	DNOMRA79L43A182B
DONA'	CHIARA	DNOCHR82R61F205V
DONATI	LAURA	DNTLRA73C44E812Q
DONATI	GERMANA	DNTGMN66L57G879P
DONATO	VANESSA	DNTVSS82H53G674Q
DONFRANCESCO	SONIA	DNFSNO73D64D810V
D'ORAZIO	CADIA	DRZCDA72P70G492L
DROGHEO	FULVIA	DRGFLV66M62L598P
DUCHI	ANTONELLA	DCHNNL65E54E202X
ELIA	SONIA	LEISNO76H41D761T
ELMO	CONCETTA	LMECCT83M45A479P
EPIFANI	PASQUALINA	PFNPQL65M64B809Y
ERREDE	STEFANIA	RRDSFN82E65C975M
ERRICO	ALESSANDRA	RRCLSN82D51C773C

ESPOSITO	GINA	SPSGNI71A59A512H
ESPOSITO	ANGELINA	SPSNLN72L58A783T
ESPOSITO	GISELDA	SPSGLD65P59A059Y
EVANGELISTA	ROSARIA	VNGRSO65P67A662X
EVANGELISTI	SERENA	VNGSRN70R41H501W
FABOZZI	GIOVANNA	FBZGNN74B65I234L
FALCONE	DANIELA	FLCDNL72D46A326C
FAMIGLINI	SANDRA	FMGSDR82H56C933R
FAMILIARI	PAOLA	FMLPLA80D60L219P
FANTI	ELENA	FNTLNE60R46G999S
FARAVELLI	LAURA	FRVLRA82M53B729V
FARCI	NICOLE	FRCNCL78E66E281G
FARINA	ISABEL	FRNSBL83B55A794Y
FARINA	ANNA	FRNNNA62H70G187A
FASCIANA	MARIA CARLA	FSCMCR64M54E953C
FASCIANI	ENZA	FSCNZE74D70Z111I
FAVARON	ILENIA VANIA	FVRLVN71E54A703L
FENICI	PIA	FNCPIA76T52H501C
FERRAIOLI	EVA MARIA	FRRVMR82E55E507U
FERRANTE	LUCIA	FRRLCU82L51Z122F
FERRARA	CLAUDIA	FRRCLD83D67F206U
FERRARETTO	MARIA GESSICA	FRRMGS75D67I775Y
FERRARINI	ROBERTA	FRRRRT67P66C665J
FERRARO	ELISA	FRRLSE77C58A859H
FERRARO	TALINA	FRRTLN81P59G702V
FERRATI	SONIA	FRRSNO79T49D583E
FERRERO	SARA MARIA ROSA	FRRSMR78S42A182V
FERRETTI	BENEDETTA	FRRBDT81H63G713Q
FERRICCIONI	ELISA	FRRLSE82E54G920J
FESANI	CLAUDIA	FSNCLD76B64H294Y
FIA	PATRIZIA	FIAPRZ67C66L843D
FICO	CARMELAPALMA	FCICML76P58G508X
FILETI	CONCETTA	FLTCCT81M50D423Z
FILIA	MICHELINA	FLIMHL75S58E285P
FILONI	LILIANA	FLNLLN71R53L182E
FIOCCA	LAURA	FCCLRA73H65H501L
FIOCCA	ALICE	FCCLCA83S63D969E
FIORAVANTI	DANIELA	FRVDNL74M44M109D
FIORAVANTI	PAOLA	FRVPLA71R54H501P
FIORDALISO	CHIARA	FRDCHR81E45D969O
FIORENZA	MONICA	FRNMNC74E47A561Y
FIORILLO	SILVIA	FRLSLV78M46F839F
FIORILLO	MADDALENA	FRLMDL76C55B963P
FIORINI	SILVIA	FRNSLV67M62D612M

FLORIS	ALESSANDRA	FLRLSN74S60E086G
FOGLIA	GIUSEPPINA	FGLGPP74P42B963L
FOIS	ANTONELLA	FSONNL67S49L182N
FORMICHELLA	ANNA MARIA	FRMNMR78M42H501M
FORNARI	PAOLA	FRNPLA79B44L182C
FORRESU	MARIAGIOVANNA	FRRMGV74B64E086U
FOTI	ROSA	FTORSO72E71C933Y
FRACASSI	SABRINA ROBERTA	FRCSRN67P57A515S
FRAGALA'	ROSALIA	FRGRSL59E42I334W
FRANCHINI	TAMARA	FRNTMR65M55D612C
FRANGIPANI	FEDERICA	FRNFRC73D46A390Y
FRAU	CATIA	FRACTA64R57H501M
FREDA	TERESA	FRDTRS82S52G039A
FREILES	VALERIA	FRLVLR77L41D708R
FUMAROLA	IRMA	FMRRMI81P69F152L
FUNARO	ANTONIETTA	FNRNNT66H67I485D
FUSARI	DANIELA	FSRDNL82H42A345O
FUSCO	CARLA	FSCCRL73E56B565J
GALANTE	ENRICA	GLNNRC79Q53I804Q
GALEAZZI	CATIA	GLZCTA66H42A326G
GALLI	LUISELLA	GLLLLL75S57A479T
GALLIGANI	AMBRA	GLLMBR81H51G713C
GAMBARDELLA	ELVIRA	GMBLVR78P63A509K
GANGEMI	MARIANNA	GNGMNN79A43C342O
GARATTONI	ROSSELLA	GRTRSL59M49H294Z
GARDU	GIOVANNA	GRDGNN78D57F979E
GARGANO	TIZIANA	GRGTZN7OE44D612J
GAROFALO	MARIA FRANCESCA	GRFMFR71M41E372U
GATTI	CHIARA	GTTCHR83D69G628A
GAZZO	ELENA	GZZLNE76R66D969T
GENNARI	MICHELA	GNNMHL59S43G098M
GENSABELLA	EGLE	GNSGLE82D41G580K
GENTILI	DANIELA	GNTDNL77R44G702T
GIACOBBE	ELEONORA	GCBLNR82D61B114G
GIANCHINO	ANTONELLA	GNCNLL65R68I356J
GIANCOLA	MELINA	GNCMLN81S61G377H
GIANFELICE	MONIA	GNFMNO71L42G145L
GIANNETTA	ANTONELLA	GNNNNL82S46A509W
GIOMMI	VALERIA	GMMVLR70S70G479L
GIORGI	VALERIA	GRGVLR73T48E783A
GIOSI	SILVIA	GSISLV79S47L182W
GIUGLIANO	ROSA	GGLRSO65E54H931M
GIULIANI	BEATRICE	GLNBRC80L61D488V
GIULIANO	MICHELINA	GLNMHL74A43G793C

GIVONE	ALESSIA	GVNLSS83M44E379H
GNESSI	GLORIA	GNSGLR62R45F880M
GOLINO	TIZIANA	GLNTZN77A58F902Z
GORI	SIMONA	GROSMN70H60D612B
GORI	EDI	GRODEI62R56A851C
GOTTARDELLO	MARTA	GTTMRT82E55B563G
GOTTI	KARIN	GTTKRN83T42A246S
GRACILI	SARA	GRCSRA78D48G999T
GRANO	LOREDANA UMBERTINA	GRNLDN61C44D123Z
GRASSINI	CARLA	GRSCRL65P53C847M
GRASSO	CATERINA	GRSCRN80R44G273C
GRAVANTE CONTINO	SABINA	GRVSBN70M70G751O
GRAZIANI	CRISTINA	GRZCST69P63D704B
GRECO	TERESA	GRCTRS65R59E573L
GRECO	PATRIZIA	GRCPRZ77T62B300N
GRILLO	MARIU' DESIRE'	GRLMDS84C44F061W
GRIPPA	FLAVIANA	GRPFVN74P52I158Z
GUALINO	ANNA MARIA	GLNNMR59A50A859M
GUANCI	OLIMPIA ANNA	GNCLPN63B47D969U
GUARINO	FIORINDA	GRNFND78P54G812X
GUASTINI	CRISTINA	GSTCST64S51G713R
GUELI	MARIA OLIMPIA	GLUMLM71M44D960U
GUIDONI	NADIA	GDNND73A44A515P
IACONO QUARANTINO	FRANCESCA	CNQFNC70H41F284M
IANNIELLO	ANGELAMARIA	NNLNLM76M42A783S
IANNONE	ITALIA	NNNTLI80H52A399L
IMPOLLINO	LORENZA	MPLLNZ84D58A638C
INGLETTO	SILVIA	NGLSLV66P49H501M
INGROSSO	MARILU'	NGRMRL67T54F970T
IUDICELLI	ANGELA	DCLNGL66P60B428K
IVALDI	MICHELA	VLDMHL80R50F965Q
LA BRUNA	RITA	LBRRIT78A68Z404Q
LA CAMERA	MARIA	LCMMRA74T59L873T
LABRANCA	CONCETTA	LBRCCT81C47E885Z
LAMBERTI	MADDALENA	LMBMDL79L55B963Z
LAMBERTI	ANNAMARIA	NLMBNMR74C46G813M
LANCELOTTI	LOREDANA	LNCLDN73R50D334F
LANGONE	AGNESE	LNGGNS78R47G793N
LANNI	MARINA	LNNMRN79M54C034N
LAPIETRA	FILOMENA	LPTFMN61L56L802O
LARDINO	ANTONIETTA	LRDNNT72M43I954P

LATTANZI	CRISTINA	LTTCST79D63L182K
LATTANZI	EMANUELA	LTMNLI81E50L182J
LATTANZI	OLGA	LTTLGO74M42E463V
LAUDADIO	MARIA ROSARIA	LDDMRS78D70L418C
LAURIOLA	ANNA	LRLNNA72P46H926O
LAZZARELLI	SILVIA	LZZSLV76H45C7Q5S
LEONI	CATHERINE	LNECHR77M59L020P
LERDA	MONICA	LRDMNC74C58L219U
LETTA	ANNALISA	LTNLS75T62C426R
LICATA	CLARA	LCTCLR77A67D211W
LICATA	MARZIA	LCTMRZ73S57E388B
LINOCI	ROSALIA	LNCRSL82L49F152X
LO PRESTI	ELENA	LPRLNE74E64D815N
LOCHE	ANNA	LCHNNA81H44I851I
LOGI	GIGLIOLA	LGOGLL72P60C847J
LOLLI	ALESSIA	LLLLSS80R68B114T
LOMBARDI	FRANCESCA	LMBFNC79T67D612A
LOVISOLO	CHAYA RITA	LVSCYR83D52L219B
LUONGO	ROSARIA	LNGRSR78D58E397P
MACCALI	ALESSANDRA	MCCLSN81C50H509D
MACCHIONE	ASSUNTA	MCCSNT63L63E754W
MACERA	LETIZIA	MCRLTZ82P61D708R
MADASCHI	MARIA ANTONIETTA	MDSMNT77C65H501W
MAFFI	EVA	MFFVEA77L57B157J
MAGAZZINO	MUTATA	MGZMTT65T58E205Q
MAGNOLFI	SARA	MGNSRA80A47G999M
MAGRO	PASQUA	MGRPSQ60M68A893M
MAGRO	IVANA	MGRVNI78D49MO88W
MAIO	ALIDA	MAILDA66S47C665P
MAJORANO	MONICA	MJRMNC71L44B180K
MALANDRINI	CHIARA	MLNCHR83P66F656P
MALESCI	IRENE	MLSRNI77A62D612Q
MALTAGLIATI	MICHELA	MLTMHL70M66A561B
MANCA	DANIELA	MNCDNL77M47F979F
MANCA	RAIMONDA	MNCRND80P46F979P
MANCINELLI	DONATELLA	MNCDTL70S64E276L
MANCINI	MARIA CRISTINA	MNCMCR69D60H501Y
MANCUSO	MARIA	MNCMRA77P44F158V
MANCUSO	IRENE	MNCRNI80T67C342Z
MANDANICI	MARIA ROSA	MNDMRS82C49A638I
MANENTI	STEFANIA	MNNSFN79A62H509S
MANGANO	CARMELA SIMONA	MNGCML70P60F704F
MANINO	ELISABETTA	MNNLBT67L56H501R
MANTOVANI	ILARIA	MNTLRI72T43E089U

MANZO	STEFANIA	MNZSFN80M51Z404B
MARABELLO	MARIA ANGELA ANTONINA	MRBMNG63M65A638J
MARCHESANO	ELENA	MRCLNE82M43A124G
MARCUCCI	FULVIA	MRCFLV66P69A191A
MARESCA	GERARDA	MRSGRD63P48I317L
MARINI	MELISSA	MRNMSS81T47G148Z
MARIOTTI	ALESSIA	MRTLSS73H42A561Z
MARONGLU	ANNALISA	MRNNLS72R53B745I
MARRA	CARMELA	MRRCML79A44G278V
MARRAS	GIOVANNA	MRRGNN57T69I667H
MARRAZZO	ROSA	MRRRSO70B65L182Q
MASINI	LUISA	MSNLSU83P48F656F
MASSARO	ROSA	MSSRSO55S58F274
MASSOLE	MARCO	MSSMRC72R21E281M
MASTRANDREA	LIDIA	MSTLDI71B43A479M
MATTA	ANNA	MTTNNA60L69I667U
MATTIELLO	ILARIA	MTTLRI78L54F839N
MATTIOLI	IVANA LUANA	MTTVLN71R54G479Q
MAZZA	MARIAELISA	MZZMLS79M65H294L
MAZZARELLO	MARINA	MZZMRN69L67A436V
MAZZEO	DOMENICO	MZZDNC77L09A638V
MAZZONI	ALESSANDRO	MZZLSN74H02D612N
MAZZONI	LATHA	MZZLTH76P59Z222F
MECONI	MARIA ZITA	MCNMZT82D69A657E
MELE	DONATELLA	MLEDTL80R62E205W
MELLINI	ILENIA	MLLLNI77D68C773F
MELONI	IVANA	MLNVNI82P70L521A
MENICACCI	ELISABETTA	MNCLBT76C42G999E
MENICI	CRISTINA	MNCCST62H42G999N
MENNA	ASSUNTA	MNNSNT66T46F799G
MENONI	CRISTINA	MNNCST70D51C207H
MENS	MARZIA	MNSMRZ81C66L219Q
MERCADANTE	CHIARA	MRCCHR73B48A225J
MERLIN	PATRIZIA	MRLPRZ59S50H944M
MERLONE	SIMONA	MRLSMN79B64A479K
MEROLA	FILOMENA	MRLFMN82P53G039M
MESSINA	CATERINA	MSSCRN75T64F061E
MESSINA	MARILENA	MSSMLN83S69C351W
MIDULLA	MANUELA	MDLMNL80C44E472A
MIGLIORATI	ALESSANDRA	MGLLSN71C67H598C
MINERVINI	OLGA	MNRLGO64C52Z404A
MINICHINO	ROSARIA	MNCRSR75L59C129D
MINNITI	ANNA MARIA	MNNNMR78D65H403R

MIRABELLO	CATERINA	MRBCRN83M62F537R
MIRANDA	STEFANIA CARMELA	MRNSFN70M51L845E
MIRARCHI	ILARIA	MRRLRI82S66C352N
MISCHIATTI	JENNY	MSCJNY72A68A479U
MITOLO	FRANCESCA	MTLFNC70S68A940S
MITRANO	GIOVANNA	MTRGNN75R56H501Y
MODUGNO	ANGELA	MDGNGL75B60F284B
MOLENDI	MELISSA	MLNMSS71T63G702I
MOLIGNANO	PATRIZIA	MLGPRZ56E45D653L
MOLLICA	MICHELINA	MLLMHL72C46H931R
MONACI	ROBERTA	MNCRRT75M64C085D
MONDINI	TIZIANA	MNDTZN65M47H501Q
MONFERRATO	CHIARA	MNFCHR77C63A182F
MONGELLI	DOMENICA	MNGDNC68S43L220G
MONNI	MONIQUE	MNNMNQ77R60F979K
MONTANINO	IMMACOLATA	MNTMCL77R56A512O
MORA	SABINA	MROSBN73D61E958D
MORELLI	CINZIA	MRLCNZ61D69A182T
MORELLI	LAURA	MRLRA64M55G713O
MORETTI	IDA	MRTDIA71H55F839
MORICCA	VIVIANA	MRCVVN83C46A494B
MORICCI	GABRIELLA	MRCGRL72M60B950H
MORISCO	ROSANNA	MRSRNN72A62A662Y
MORRONE	ANNA	MRRNNA71M41L109S
MORRONE	ANTONIETTA	MRRNNT76T46F839R
MORTARA	CARMEN	MRTCMN66S62A479H
MOSCONI	MIRIAM	MSCMRM74M54H294A
MOTTOLA	COLOMBA	MTTCMB82B53G309J
MOZZILLO	PASQUALINA	MZZPQL75A68B963Z
MUKALEL JOSEPH	ALEYAMMA	MKLLMM59E51Z222Q
MURAGLIA	SARA	MRGSRA81T19B114Q
MURGIA	PAOLA	MRGPLA62A48A390X
MURGIA	LUISA	MRGLSU81P47B745Q
MURGO	MARIAGRAZIA RITA	MRGMGR78C67H926K
MUSILLO	ROSSELLA	MSLRSL83L49F052R
MUSTO	TERESA	MSTTRS79A42F839X
NANNINI	TIZIANA	NNNTZN62R48G999F
NAPOLITANO	MARIA	NPLMRA81T63A509K
NARDELLA	ILARIA	NRDLRI80S44I234K
NASCA	FRANCESCA	NSCFNC67A66H281E
NATALI	IRENE	NTLRNI75S61G999D
NATALI	FEDERICA	NTLFRC67P58F918X
NEGRO	ALESSANDRA	NGRLSN65B47B519R
NERI	ALICE	NRELCA76L50D458B

NESCATELLI	AUGUSTA	NSCGST64H41F687J
NESCATELLI	EVELINA	NSCVLN72C50F687A
NIGRO	ROSARIA	NGRRSR78S46B180Q
NIGRO	PATRIZIA	NGRPRZ79D52E456C
NOCERINO	LUCIA	NCRLCU79C68L259I
NOCI	ELISABETTA	NCOLBT69T50E897A
NOGA	LOREDANA	NGOLDN64R64A655N
NOVELLI	MORGANA	NVLMGN69H48A052E
NUCCI	BRUNELLA	NCCBNL78L46A271P
OIENI	TERESA	NOITRS81C71F251P
OLIVIERO	FILIPPO	LVRFP68A20B963O
OLIVIERO	ROSANNA	LVRNN76P60B963V
ONORI	MARIA	NROMRA85R41H501S
ORAZI	MARA	RZOMRA77H58D042M
OREEL	CAROLINE	RLOCLN73B62A944K
PACINI	PAOLA	PCNPLA58A41A006I
PADDEU	STEFANIA	PDDSFN73C60L219X
PAGANELLI	SARA	PGNSRA69A62G713S
PAGANINI PAGANELLI	ADRIANA	PGNDRN82R69D458P
PAGANO	ANTONIETTA	PGNNNT59S45L083D
PAGANO	DANIELE	PGNDNL79T11A512T
PAGLIUCA	FILOMENA	PGLFMN64L67F817H
PALA	MARZIA	PLAMRZ79E67E290H
PALADINI	MAURO	PLDMRA66P03L472A
PALMA	PAOLA	PLMPLA81T53G309B
PALMIERE	ROSA EMILIA	PLMRML59A58I026V
PALMIERI	ANNA	PLMNNA7542B963G
PANDOLFO	GIUSEPPA	PNDGPP66E47I754H
PANGARO	LAURA	PNGLRA68R65L407H
PANICHELLI	LEONIDA	PNCLND79C25I156Z
PANTERI	SABRINA	PNTSRN67S70G491F
PANZA	LOREDANA	PNZLDN80A62A509F
PAONE	ANNA CHIARA	PNANCH78M60F839K
PAPALEO	MARISA	PPLMRS56A41F324D
PARAFIORITI	GIUSEPPINA	PRFGPP82T49I199Z
PARANO	MARIA LIBORIA RITA	PRNMLB66T41C342K
PARISI	MARIA	PRSMRA71B50L109E
PARISI	CATERINA	PRSCRN70C59F206Y
PARISI	CARMELA	PRSCML81L62C351I
PARMEGIANI	ROSAIRENE	PRMRRN80M57L182D
PARODI	VALENTINA	PRDVNT80L44E472S
PASQUA	FRANCESCA	PSQFNC69R43H501N
PASSADOR	MARINA EMMA	PSSMNM82P45A326M

PASSONI	LIANA MARIA	PSSLMR68E63A794D
PATERNO	GIOVANNA	PTRGNN74A46A200M
PATRIZI	GERARDINA	PTRGRD73S59D810Z
PATTI	MARIA RITA	PTTMRT64E71H501A
PATUZZO	MORENA	PTZMRN67A45E512L
PECORARIO	CATERINA	PCRCRN84A48A512Y
PELIZZONI	PAOLA	PLZPLA78C42B898N
PELLEGRINI	SONIA	PLLSNO83P64I155G
PELLEGRINI	ISABELLA	PLLSLL69R69L781Q
PELLEGRINO	GIULIANA	PLLGLN76A48B963T
PELLICORO	LAURA	PLLLRA82L49E038K
PELLITTERI	MARIA	PLLMRA60M52G348N
PELLOTTIERI	RAMONA	PLLRMN69B49A182Y
PELOSI	ANTONIETTA	PLSNNT67E69F839C
PELUSO	LAURA	PLSLRA64M68D086E
PENNA	RAFFAELLA	PNNRFL82A70A509L
PERBELLINI	LIDIA	PRBLDI82M45B107Q
PERNA	CLAUDIA	PRNCLD73P62B745O
PERRONE	ADELE	PRRDLA72P42C983A
PERRONE	MARIARITA	PRRMRT75569D708L
PERUZZI	MICHELA	PRZMHL80H44D403V
PETRELLA	TIZIANA	PTRTZN75R64E158C
PEZZOLO	LUISA	PZZLSU67C68D969P
PIAZZOLLA	TOMMASO	PZZTMS55E07D643X
PICARDI	ROSA	PCRRSO82C61A024W
PICCININI	FRANCESCA CELIA	PCCFNC81E53Z611P
PICCIOLI	CARLOTTA	PCCCLT76P61D583U
PIEDIMONTE	ANTONIO	PDMNTN64L18A662E
PIERACCI	SAMUELA	PRCSML82M57G491B
PIERGUIDI	CLAUDIA	PRGCLD66L62A006S
PIERONI	MARZIA	PRNMRZ64D64F598Q
PIEROSARA	ROBERTA	PRSRRT75D42F051V
PIERUCCI	MILENA	PRCMLN74H46L182F
PIETROSANTI	MARIA	PTRMRA80B66E472L
PIGA	MANUELA	PGIMNL81R57I452S
PIGNATELLI	FILOMENA	PGNFMN72L67L049S
PILO	DANIELA	PLIDNL82C45I452H
PIN	CRISTINA	PNICST78M53A859M
PINESE	ALESSANDRA	PNSLSN75L64F999F
PIPPONZI	VALENTINA	PPPVNT79L66H501W
PIRRI	ILENIA	PRRLNI79B42D583D
PISANO	LUCIA	PSNLCU69M55C352A
PISCHEDDA	SILVIA	PSCSLV77A43F979D
PISCOPO	NILDE	PSCNLD72H4148121N

PISERA'	ROSALBA	PSRRLB82M48F537V
PISTONE	GRAZIA ROSALBA	PSTGZR65S49B429P
PITTALIS	SUSAN	PTTSSN72P50F979F
PIZZARDO	ELISA	PZZLSE80C50H620D
PIZZUTO	LUCA	PZZLCU83P04D969Q
PLACENZA	ANNAMARIA	PLCNMR82P45D423Z
POLITO	ANNA	PLTNNA69S47H501I
POLONI	STEFANIA	PLNSFN77C42H509B
POMPONI	LUCIA	PMPLCU66B44L851T
PORSI	SESTILIA	PRSSTL62M59F692O
PORTELLO	LUCIA	PRTLUCU70L42F065V
POSSEMATO	VINCENZA	PSSVCN84B65A783Q
PROSPERINI	DANIELA	PRSDNL80E66L182J
PROTTI	NICOLETTA	PRTNLT61R43A795O
PROVENZALE	GIULIO ANTONIO MARIA	PRVGNT77M14C351L
PROVIDENTI	GIOVANNI	PRVGNN82M08D969W
PUDDU	TIZIANA IGNAZIA	PDDTNG68D54E281P
PUGLIELLI	NATALIA	PGLNTL67L43H282J
QUERCI	ANGELA	QRCNGL72H61G713K
QUINTO	ORNELLA	QNTRLL65R55F399X
RABITA	GIUSEPPINA	RBTGPP80A47C342C
RAGNI	FRANCESCA	RGNFNC66R53C319D
RANCO	FEDERICA	RNCFRC77B64H211P
RANDO	KETTI	RNDKTT76C53C964T
RANIERI	ALESSIA	RNRLSS80S62I872V
RANIERI	VALERIA	RNRVLR82D47I872D
RAVIOLA	ROBERTA	RVLRR82A43C627Q
RECCO	MARGHERITA	RCCMGH63Z69D708M
RICCARDI	FILOMENA	RCCFMN74P53H501D
RICCI	ANTONELLA	RCCNNL80S63L182X
RICCI	MARIA LUISA	RCCMLS74B48H501J
RICCI	NERINA	RCCNRN74B48H501J
RICCI	MARILENA	RCCMLN79B44E205B
RICCIO	MARIANNA	RCCMNN76L69F839G
RICCIONE	ANTONIO	RCCNTN80S19C770F
RICCIONE	GIOVANNI	RCCGNN82A15C770N
RICCOMI	GLENDA	RCCGND74T70G491H
RINALDI	MARIA ROTONDA	RNL MRT71B61F839G
RINCO	ANITA	RNCNTA74S57B107W
RISI	ANNA	RSINNA78D48H501X
RIZZO	MARIAGRAZIA	RZZMGR82E47C741S
ROBERTO	GIUSEPPINA	RBRGPP68P42C129X
ROMAGNOLO	ELISA	RMGLSE79R43G674O

ROMANI	SANDRA	RMNSDR58H44F384G
ROMANO	LUCIANA	RMNLCN78H59L182F
ROMANO	LUCIA	RMNLCU77D46F839S
ROMOLO	ANNA	RMLNNA74H58C858I
RONDANINI	MARIANNA	RNDMNN79A43F799H
ROSAS	LOREDANA	RSSLDN77D57I452T
ROSIGNOLI	MARIA STELLA	RSGMST74R54H703C
ROSORANI	EMANUELA	RSRMNL70M48E388R
ROSSI	IVANA	RSSVNI68P56C479Q
ROSSI	ROBERTA	RSSRRT73T42E783F
ROSSI	MELANIA	RSSMLN78S67A390O
ROSSI	MARIA ALESSANDRA	RSSMLS62H42F032Z
ROSSO	MANUELA	RSSMNL80H44C342S
ROTTINI	MARTA	RTTMRT74B43A794R
RUBINO	MIRELLA	RBNMLL76H45A662J
RUGGERI	DIANA	RGGDNI82R43G482Z
RUGGERI	MARIANGELA	RGGMNG78T52A515N
RUGGIERO	ISABELLA	RGGSL72M52L259V
RUGGIO	SIMONA	RGGSMN77C47B506B
RUOTOLO	TIZIANA	RTL7ZN72D48H501Z
RUSSO	ANGELA	RSSNGL79P47G309F
RUSSO	ANTONELLA	RSSNNL82A46A024F
RUSSO	MARIA GIUSEPPA	RSSMGS83S45B963N
RUTA	AURELIA	RTURLA76R62D960H
RUZZA	ANTONELLA	RZZNNL79E68A479P
SABATINI	OMBRETTA	SBTMRT65C54A006R
SABATINI	ANNA MARIA	SBTNMR81T64D488H
SABBA	ANNA	SBBNNA83M60F152E
SABIA	MARISA	SBAMRS78C61A479V
SACCO	ANNA MARIA	SCCNMR59B65L219Q
SAGGESE	CARMELA	SGGCML82C66D390B
SAGLIOCCO	EMILIA	SGLMLE66P58G309U
SALADDINO	GIUSEPPA	SLDGPP78C60G924Z
SALTARELLI	SARA	SLTSRA78T63I608B
SALVATORE	RITA	SLVRTI72H47H501T
SALVATORI	CLAUDIA	SLVCLD77S44F205K
SALZANO	VIRGINIA	SLZVGN82L55G713N
SAMPIERE	CONCETTA	SMPCC73B56A056K
SANGIULIANO	MARIA RAFFAELLA	SNGMRF84E43G309M
SANGIULIANO	RAFFAELLA	SNGRFL83L69G309M
SANNA	ANNAROSA	SNNNRS67A54H157U
SANNIO	EMILIA	SNNMLE65S46L245T
SANNIPOLI	MARIA CLAUDIA	SNNMCL68C60I310V
SANTINI	ROSSELLA	SNTRSL68A65I726I

SANTINI	SILVIA	SNTSLV81E59D542G
SANTORO	MARIAPIA	SNTMRP79H61A512M
SANTORO	GIOVANNA	SNTGNN73A68L802D
SANTORO	NICOLETTA GENNI	SNTNLT76B52G964U
SANZONE	GIUSEPPINA	SNZGPP79R55M088I
SAPUCCI	RAFFAELLA	SPCRFL78D51M294K
SASSONE	ANNA	SSSNNA71S67D969X
SATRAGNO	MARIAGRAZIA	STRMGR64T43A479I
SAVA	ANNA	SVANNA64C64L011P
SAVINO	FORTUNA	SVNFTN78H51G964S
SCAFURO	GIUSEPPINA	SCFGPP58E52G242H
SCARDINO	CONCETTA	SCRCCT79D66C286C
SCHETTINO	RAFFAELLA	SCHRFL68L55L845I
SCHIAVONE	ASSUNTA	SCHSNT74L64F839U
SCHIAVONE	FRANCESCO ORAZIO	SCHFNC80E01E885A
SCHIETROMA	NOEMI	SCHNMO78E41D810I
SCHINELLA	IDA DOMENICA	SCHDMN82L61F537E
SCHIRALDI	ANNA TERESA	SCHNTR70H60A893V
SCIPIONI	MARIA GRAZIA	SCPMGR63C59F918A
SCOLARI	FRANCESCA	SCLFNC68D69B576I
SCOLERI	MARIAROSA	SCLMRS81C54D976L
SCONOSCIUTO	ELENA	SCNLNE76T44F152E
SEDDA	MARIELLA	SDDMLL83C58I452X
SELVAGGIO	SIMONA	SLVSMN82M61A326V
SERAVELLI	DAISY	SRVDSY83A60A006U
SERIO	STEFANIA	SRESFN77T63I119H
SERPI	SUSANNA	SRPSNN76A58B745K
SERRA	LUCIA	SRRLCU66M46G178H
SFORZINI	MARTA	SFRMRT80T47H501I
SGATTONI	DANIELA	SGTDNL69E63D542H
SICA	GIUSEPPINA	SCIGPP66T70F839S
SICILIANO	ORIANA GIUSEPPINA	SCLRGS83A50F056S
SILANOS	JESSICA	SLNJSC81D68A192C
SILVESTRI	BARBARA	SLVBBR83E59L049P
SILVESTRO	FORTUNATA	SLVFTN73S49F158V
SIMBOLICO	ANNA	SMBNNA67P60G812Q
SIMEONE	DANIELA	SMNDNL61H68F839C
SIMIOLI	ANITA	SMLNTA74P56L845Q
SIMIOLI	FRANCESCA	SMLFNC82B58A512P
SIMONCELLO	VALENTINA	SMNVNT81P44A479V
SIMONE	ROSA	SMNRSO72B68D180N
SINIGAGLIESI	PAOLA	SNGPLA75H45G157N
SOGGIA	ROSA	SGGRSO82D64I452Q
SOLITO	MARILISA	SLTMLS81E71A479O

SORRENTINO	GRAZIELLA IMMACOLATA	SRRGZL80M48F537T
SORTINO	ALESSANDRA	SRTL8N80C47Z112Z
SORU	ISAURA	SROSRI78L57D334R
SORU	ALBERTA	SROLRT81C60G113V
SPANO'	MARIALETIZIA	SPNMLT82E48L452J
SPINOSA	ANNA	SPNNNA82S60B157N
SPREAFICO	CLOTILDE	SPRCTL72R52E507D
STACCHIOTTI	CHIARA	STCCHR80S46E388E
STAMILLA	MARIA	STMMRA59H46C927N
STIGNANI	LINDA	STGLND80R41G491F
TABARINI	SARA	TBR5RA79L50L500G
TAFANI	FRANCESCA	TFNFNC78E52H501A
TAGLIAFERRI	ANTONIETTA	TGLNNT77L52A024W
TAGLIAMENTO	LOREDANA	TGLLDN75A68L259P
TAMBALO	LUISA	TMBLSU74S54F918G
TANCREDI	JESSICA	TNCJSC78B61H501C
TANCREDI	LOREDANA	TNCLDN67L46F376M
TANCREDI	ROSA	TNCR5O63P65F376T
TANGREDI	LUCIA	TNGLCU79L69H501Z
TANI	MARIA	TNAMRA74P69H501P
TARISCIOTTI	NICOLETTA	TRSNLT82A45H501I
TARTAGLIONE	MASSIMO	TRTMSM77M21E932C
TARTAGLIONE	GIUSEPPA	TRTGPP78B67B963W
TATTINI	ANNA RITA	TTTNRT62P51H282H
TEALDO	DANIELA	TLDDNL81E41E573A
TELA	ILARIA	TLELRI78L52G713B
TEMPERA	CLELIA	TMPCLL70B64D493C
TERRACCIANO	GIOVANNA	TRRGNN82D50A783O
TERRANOVA	MARIANNA	TRRMNN73H51I954N
TESTICCIOLI	GIUSEPPINA	TSTGPP70M63F611J
TIRANTI	LAURA	TRNLRA79C46D007L
TIRINO	NADIA	TRNND79L55G491N
TISTARELLI	ELISABETTA	TSTLBT80M45C662C
TODARO	PINA	TDRPNI75B68A783R
TODISCO	GIOVANNA	TD5GNN82A56F839C
TOGNETTI	GIULIA	TGNGLI83E44D815I
TOMA	ROMINA	TMORMN74A51B180S
TOMASONI	GLENDA	TMSGND77A67H509A
TOMATIS	ORNELLA	TMTRLL63D69B111W
TOMBOLINI	STEFANIA	TMBSFN64M50H501D
TOMEIO	ANNA	TMONNA82A71L452Z
TOMEIO	BARBARA	TMOBBR78B58L452E
TORRE	VALENTINA	TRRVNT82E61F206A

TOTI	TATIANA	TTOTTN80E69E715Y
TOTO	LOREDANA RAFFAELLA	TTOLDN82A42A509K
TOTORO	LEONARDA	TTRLRD67E48Z133W
TOUSCOZ	BARBARA	TSCBBR74L50A859B
TRAMONTANO	PAOLA	TRMPLA67S55F839M
TRAVAGLI	CINZIA	TRVCNZ60M55G752Q
TRISSINI	VALENTINA	TRSVNT79T54A479M
TUMIATI	GIOVANNA	TMTGNN75L64D969P
TUMMINO	LUCIA	TMMLCU67E67H163Y
TURILLI	EMANUELA	TRLMNL82R69A345C
UBERTI	ISABELLA	BRTSLL69R55D142W
URBANI	CLAUDIA	RBNCLD80C63E812A
URSINO	VALENTINA	RSNVNT82P64713U
USAI	MARIANNA	SUAMNN76L51F402Z
VACCA	MAURA	VCCMRA83S47E281F
VACCARO	DONATINA	VCCDTN63R61F205Y
VAIANO	FEDERICA	VNAFRC78E64L845F
VAIANO	NICOLINA	VNANLN80R58I234A
VALENTINI	MONICA	VLNMNC75L57H501N
VALENTINI	VALENTINA	VLNVNT74D50B509O
VALERIANO	MARIA	VLRMRA73S46B002D
VASARI	MADDALENA	VSRMDL76B61L500Q
VECCHIO	VINCENZA	VCCVCN81C56B315T
VECCHIONE	ABBONDANZA MANUELA	VCCBND82T68H931C
VENEZIA	MICHELA	VNZMHL80R55L418P
VENTURI	IGOR	VNTGRI72T05H294F
VERDE	MARIA GIOVANNA	VRDMGV82C52C034D
VESCINA	SABRINA	VSCSRN69M49D969I
VICCIONE	RAFFAELE	VCCRFL69M27B704Q
VICIDOMINI	GIUSTINA	VCDGTN71M71F839N
VIDELA	CAROLINA VERONICA	VDLCLN74E46Z600W
VIGGIANO	GIUSEPPINA	VGGGPP68E55B963K
VIGNONO	SILVIA	VGNSLV83H63A859T
VISCIONE	CARMELA	VSCCML78E60A783H
VITALE	ENRICO	VTLNRC70P22B872L
VITALE	MARCELLA	VTLMCL80S45B506I
VOX	VALERIA	VXOVLR74H61L049L
ZAMPARINI	MARINA	ZMPMRN77P66D451G
ZANCHETTI	CHIARA	ZNCCHR81D70B352A
ZAPPULLO	MARIANNA	ZPPMNN81S43G843J
ZARCONE	SERENA	ZRCSRN76R49G273J
ZENNARO	STEFANIA	ZNNSFN76S64C638H

ZENNARO	PATRIZIA	ZNNPRZ81B63L736B
ZITO	GIUSEPPINA	ZTIGPP79E70E791C
ZOPPI	ELENA	ZPPELNE77M66G999O
ZORDAN	ORNELLA	ZRDRLL68A66Z337V
ZUNINO	GABRIELLA	ZNNGRL77L55L219J

tutti rappresentati e difesi sia congiuntamente che disgiuntamente, dagli Avv.ti Isetta Barsanti Mauceri (cf: BRSSTT66S53D612T email: isetta.barsantimauceri@firenze.pecavvocati.it - fax 055588820) e Francesco Americo (cf: MRCFNC77C14D643F – pec: francescoamerico@ordineavvocatiroma.org - fax: 0696708512), ed elettivamente domiciliati presso lo studio del secondo in Roma, via Cosseria n. 2, come da mandati in calce al ricorso introduttivo

contro

- **MINISTERO DELL'ISTRUZIONE DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA (da ora MIUR) (cf. 80185250588)**, nella persona del Ministro pro-tempore in carica;
- **Ufficio Scolastico Regionale per le Regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia, Lazio, Liguria, Lombardia, Marche, Molise, Piemonte, Puglia, Sardegna, Sicilia, Toscana, Trentino Alto Adige, Umbria, Valle d'Aosta, Veneto, in persona del legale rappresentante pro tempore.**

PER L'ACCERTAMENTO DELLA NULLITÀ EX ART. 31 C.P.A.

E/O PER L'ANNULLAMENTO

- delle graduatorie ad esaurimento relative ai posti per la scuola dell'infanzia e primaria pubblicate per le provincie ALESSANDRIA, ANCONA, AOSTA, AREZZO, ASCOLI P.-FERMO, ASTI, AVELLINO, BARI, BENEVENTO, BERGAMO, BIELLA, BOLOGNA, BRESCIA, BRINDISI, CAGLIARI, CALTANISSETTA, CASERTA, CATANIA, CESENA, COMO, COSENZA, CREMONA, CUNEO, ENNA, FERRARA, FIRENZE, FOGGIA, FROSINONE, GENOVA, GROSSETO, IMPERIA, L'AQUILA, LATINA, LECCE, LECCO, LUCCA, MACERATA, MANTOVA, MATERA, MESSINA, MILANO, MODENA, NAPOLI, NOVARA, NUORO, ORISTANO, PD E RO, PESARO URBINO, PISA, PISTOIA, PORDENONE, POTENZA, RAGUSA, RAVENNA, RIETI, RIMINI, ROMA, ROVIGO,

SALERNO, SASSARI, SAVONA, SIENA, TARANTO, TERAMO, TORINO, TRAPANI, TREVISO, VARESE, VENEZIA, VERONA, VIBO VAL., VICENZA pubblicate dal 16.07.2019 fino ad oggi comprese le modifiche e integrazioni.

- nonché di tutti gli atti e provvedimenti presupposti, connessi e/o collegati, antecedenti o conseguenti che impediscono l'inserimento a pieno titolo nelle graduatorie ad esaurimento dei docenti in possesso di diploma magistrale conseguito entro l'a.s. 2001/2002, ivi compresi tutti gli atti di aggiornamento delle graduatorie ad esaurimento emessi e le stesse graduatorie ad esaurimento già pubblicate.

PREMESSE IN FATTO

1) I ricorrenti sono tutti in possesso del diploma di Scuola Magistrale o di Istituto Magistrale, conseguito entro l'anno scolastico 2001/2002 ed hanno inoltrato la richiesta di inserimento nelle GAE per le classi di concorso e le province di seguito indicate:

COGNOME	NOME	CLASSE DI CONCORSO	PROVINCIA SCELTA
ABBRUZZESE	ANNALISA	AAAA/EEEE	ASTI
ACCARRINO	ANGELA	AAAA/EEEE	BARI
ACCIARI	CLARA	AAAA/EEEE	ROMA
ACCROCCA	ANNA	AAAA/EEEE	LATINA
ADINOLFI	SAMANTHA	AAAA/EEEE	FIRENZE
AGNESINI	MICHELA	AAAA/EEEE	L'AQUILA
AGUSTONI	DIANA MARIA	AAAA/EEEE	BERGAMO
ALBANESI	DANIELA	EEEE	ANCONA
ALBANESI	MARIA PIA	AAAA/EEEE	MACERATA
ALBO	IVONNE STEFANIA	EEEE	FIRENZE
ALESSANDRINI	ELISA	AAAA/EEEE	MACERATA
ALFIERI	PAOLA	AAAA	ROVIGO
ALICANDRI CIUFELLI	CONCEZIO	EEEE	TERAMO
ALIUQUO'	SANTINA	AAAA/EEEE	VICENZA
ALLEGRETTI	ROSSELLA	AAAA/EEEE	ROMA
ALLEVA	ANNA	AAAA	RIMINI
ALLINERI	MARIA	EEEE	ASTI
ALMUDINI	ALESSANDRA	AAAA/EEEE	RIETI

ALPINI	BEATRICE	AAAA/EEEE	AREZZO
AMBROSONE	MARTINA	AAAA/EEEE	CAGLIARI
AMERICO	GESSYCA	AAAA/EEEE	ROMA
AMICO	PASQUA	AAAA	ROMA
AMMIRATA	SONIA	EEEE	TORINO
AMMOSCATO	CRISTINA	AAAA/EEEE	SIENA
ANDRISANI	COSIMA	AAAA/EEEE	TARANTO
ANNUNZIATA	LUISA	AAAA/EEEE	ROMA
ANTONELLI	ANGELA	AAAA/EEEE	L'AQUILA
ANTONIOZZI	ROBERTA	AAAA/EEEE	ROMA
ANZELONI	ANTONELLA	AAAA/EEEE	ROMA
APOLLI	ALESSANDRA	AAAA	AREZZO
ARDIRI	FILIPPO	AAAA/EEEE	NOVARA
ARDIRI	MERY GIUSY	AAAA/EEEE	NOVARA
ARDOLINO	MARIA	AAAA/EEEE	NAPOLI
ARTICO	DIANA	AAAA	TREVISO
ARZU	BARBARA	AAAA/EEEE	PORDENONE
ARZUFFI	SIMONA	EEEE	BERGAMO
ATTANASIO	SERENA	AAAA/EEEE	NAPOLI
ATTUCCI	ILARIA	AAAA/EEEE	PISTOIA
AZZARELLO	ELENA	AAAA	PISTOIA
AZZONE	VIVIANA	AAAA/EEEE	ASTI
BACCHINI	LUCIA	AAAA/EEEE	AREZZO
BADOGLIO	MARINA	AAAA	TORINO
BAFFA	ANNA	AAAA	COSENZA
BAGNOLI	SABRINA	AAAA	PISTOIA
BALACCO GASTALDI	MARIANGELA	AAAA	RIMINI
BALDASSARRE	LUCIA	AAAA/EEEE	BRINDISI
BALDASSARRE	MARIARITA	AAAA/EEEE	L'AQUILA
BALDELLI	LUCIA	AAAA/EEEE	SIENA
BALDI	FRANCESCA	AAAA/EEEE	AREZZO
BALDINI	ELISABETTA	AAAA/EEEE	MACERATA
BALELLI	MILENA	AAAA	RAVENNA

BALESTRIERI	SANTA	AAAA/EEEE	TARANTO
BALLETTA	DONATELLA	AAAA	AREZZO
BANDINI	BRUNELLA	AAAA/EEEE	RAVENNA
BARBERO	STEPHANIE	EEEE	AOSTA
BARNI	ROBERTA	AAAA/EEEE	ROMA
BARRACATO	CATERINA	AAAA/EEEE	CUNEO
BARTALI	ILARIA	AAAA/EEEE	SIENA
BARTOLOTTA	CARMELA	AAAA/EEEE	MILANO
BARTOMIOLI	EMANUELA	AAAA	ROMA
BASILE	MARIA TERESA	AAAA/EEEE	AVELLINO
BASILE	CATERINA	AAAA/EEEE	ENNA
BASSANI	SILVANA	AAAA/EEEE	ROMA
BASTIONI	SIMONETTA	AAAA/EEEE	
BATTAGLIA	CRISTINA	AAAA/EEEE	ROMA
BATTAGLIA	ANNA	AAAA/EEEE	MESSINA
BATTISTINI	MARIA ANTONIETTA	EEEE	L'AQUILA
BATTISTON	MARGARETE	AAAA	CUNEO
BECCARINI	BARBARA	AAAA/EEEE	
BECCARO	MARIOLINA	AAAA/EEEE	BIELLA
BELGIOVINE	GIULIANA	AAAA/EEEE	BARI
BELLAN	SELINA	EEEE	ROVIGO
BELLISOMI	MANUELA	AAAA/EEEE	GENOVA
BELVEDERESI	ANNARITA	AAAA/EEEE	ANCONA
BELVERDE	GIOVANNA	AAAA/EEEE	RAVENNA
BENEDETTI	LAURA	EEEE	PISA
BERARDI	KAREN	AAAA/EEEE	ROMA
BERGAMI	SIMONA	EEEE	ROVIGO
BERNABEI	ANGELA	AAAA/EEEE	L'AQUILA
BERNARDESCHI	IRENE	AAAA/EEEE	PISA
BERNARDINI	MARTINA	AAAA/EEEE	AREZZO
BERTAGGIA	DONATELLA	AAAA/EEEE	VENEZIA

BERTAGNOLI	PAOLA	AAAA/EEEE	VERONA
BERTINO	GIUSEPPINA	AAAA/EEEE	RAVENNA
BERTOLINI	MARIA GIULIA	EEEE	VERONA
BEVILACQUA	SALVATORE	AAAA/EEEE	PRATO
BIAMONTI	SABRINA	AAAA/EEEE	IMPERIA
BIANCHINI	CATIA	AAAA	AREZZO
BIANCHINI	TERESA	AAAA/EEEE	AREZZO
BIANCO	MARIA GRAZIA	AAAA/EEEE	MANTOVA
BISCETTI	ROMINA	AAAA/EEEE	
BITTI	MARIA	AAAA/EEEE	NUORO
BLASI	VINCENZA	AAAA/EEEE	TARANTO
BODONI	ANNALaura	EEEE	ROMA
BOLDI	ANDREA	AAAA/EEEE	AREZZO
BOLOGNA	ROSA	AAAA/EEEE	MILANO
BOLOGNINI	VALERIA	AAAA/EEEE	ROVIGO
BONELLI	FEDERICA	AAAA/EEEE	PISTOIA
BONINI	NADA	AAAA/EEEE	SIENA
BONO	EMANUELA	AAAA/EEEE	ROMA
BORGHESE	OLIMPIA	AAAA/EEEE	BARI
BORIO	PIERCARLA	EEEE	ASTI
BORRIELLO	RAFFAELLA	AAAA/EEEE	MANTOVA
BORSELLI	DONATA RUBINA	AAAA	BRINDISI
BORZI	SIMONA	AAAA/EEEE	ROMA
BOZZER	MARIA FIORELLA	AAAA	PORDENONE
BRACCIALI	FABIOLA	AAAA/EEEE	AREZZO
BRANCHESI	ILENIA	AAAA/EEEE	ANCONA
BRUGNONI	ARIANNA	AAAA/EEEE	ROMA
BRUNETTI	ARIANNA	AAAA/EEEE	PISTOIA
BRUNI	GIULIA	AAAA/EEEE	PISTOIA
BRUNO	MARIA	AAAA/EEEE	ALESSANDRIA
BUCCOLIERI	STEFANIA	AAAA/EEEE	BRINDISI

BUFALINI	CHIARA	AAAA/EEEE	PISA
BUFFA	OLGA	AAAA/EEEE	SIENA
BUOMPANE	FORTUNA	AAAA	VARESE
BUSSONE	CHIARA	AAAA/EEEE	ROMA
CABRINI	CHIARA	AAAA/EEEE	VERONA
CACCIAPUOTI	LARA	EEEE	ROVIGO
CACCIOTTI	PAOLA	AAAA	ROMA
CAFAGNO	ROSA	AAAA/EEEE	BARI
CALABRESE	ANGELA	AAAA/EEEE	SIENA
CALIENDO	ANTONELLA	AAAA/EEEE	ROMA
CALIENDO	ANNAMARIA	AAAA/EEEE	FIRENZE
CALIOLO	ORONZA	AAAA/EEEE	ROVIGO
CALISTO	ELISABETTA	AAAA/EEEE	PISA
CALO'	ANNA	AAAA/EEEE	ROMA
CALONACI	GIULIA	AAAA/EEEE	FIRENZE
CAMBRIA	MARIA	AAAA	MESSINA
CAMILLI	ANNA	AAAA/EEEE	L'AQUILA
CAMMARATA	ISABELLA	AAAA/EEEE	CALTANISSETTA
CAMOS	DANIELA	AAAA/EEEE	AOSTA
CAMPAGNA	GIUSEPPINA	AAAA	MANTOVA
CAMPANA	SIMONA	EEEE	MANTOVA
CANDIANI	MICHELA	AAAA/EEEE	ROMA
CANNELLA	MARIA GIUSEPPA	AAAA/EEEE	TORINO
CANNITO	ANNA	EEEE	BARI
CANTORE	CRISTIANA	AAAA/EEEE	ROMA
CAPASSO	CARLA	AAAA/EEEE	ROMA
CAPASSO	TERESA CAROLINA	AAAA/EEEE	ROMA
CAPITTA	GRAZIA MARIA LUCIA	AAAA/EEEE	SASSARI
CAPPARELLA	MARIA LUISA	EEEE	ROMA
CAPELLI	CRISTIANA	AAAA	ROMA
CAPUZZELLO	EMANUELA	AAAA/EEEE	FIRENZE
CARAPIA	CRISTINA	AAAA	RAVENNA

CARBONE	CARMELA	EEEE	ROMA
CARBONE	MARIA PINA	AAAA/EEEE	RAGUSA
CARLINI	ANNA MARIA	EEEE	ORISTANO
CAROSELLI	ERICKA FIORENZA	AAAA	FIRENZE
CARRARA	ELENA	AAAA/EEEE	AREZZO
CASCIELLO	ANNA	AAAA/EEEE	AREZZO
CASILLI	FEDERICA	EEEE	LATINA
CASTAGNI	MARIA LUISA	AAAA/EEEE	AREZZO
CASTALDO	ALFONSINA	AAAA/EEEE	ROMA
CASTALDO	VALERIA	AAAA/EEEE	ROMA
CASTALDO	ANNA	EEEE	RAVENNA
CASTELLI	SIMONA	AAAA/EEEE	ASCOLI P.- FERMO
CASTELLI	MARZIA	AAAA	COMO
CASTIGLIA	MAURA	AAAA/EEEE	MACERATA
CASTROGIOVANNI	MARIA	AAAA/EEEE	AREZZO
CATINELLI	FABIANA	EEEE	LECCO
CATTO	STEFANIA	AAAA/EEEE	BIELLA
CAVALERI	ISABELLA	AAAA/EEEE	ASTI
CECCAROLI	SABRINA	AAAA/EEEE	PESARO-URBINO
CERRI	CHIARA	AAAA	PISA
CERUTTI	SILVIA	AAAA/EEEE	TORINO
CERVELLERA	LETIZIA	EEEE	BARI
CESARONI	CRISTIANA	AAAA/EEEE	ROMA
CHESSA	STEFANIA	AAAA/EEEE	SASSARI
CHIANTORE	FABRIZIA	AAAA/EEEE	TORINO
CHIARAMELLO	CINZIA	AAAA/EEEE	TORINO
CHIODI	EMANUELA	EEEE	ANCONA
CHIONNA	MICHELA	AAAA/EEEE	BRINDISI
CHIRI	LAURA	AAAA	CUNEO
CIARALLO	OMBRETTA	AAAA/EEEE	ROVIGO
CICALA	JADA	AAAA/EEEE	BERGAMO
CICALA	ELENA	AAAA/EEEE	RAVENNA

CICCARELLI	FRANCESCA	AAAA/EEEE	MACERATA
CICCARELLI	MARIA DOMENICA	AAAA/EEEE	NAPOLI
CIOCE	MARIA	AAAA/EEEE	CASERTA
CIORCERI	TERESA	EEEE	BARI
CIPRIANI	MARTA	AAAA/EEEE	BRINDISI
CIRILLO	ANNARITA	AAAA/EEEE	NAPOLI
CIRINO	CARMINE	AAAA/EEEE	AVELLINO
CIRINO	CARMINE	AAAA/EEEE	AVELLINO
COALOVA	FEDERICA	AAAA/EEEE	CUNEO
COCCIOLO	ELENA	EEEE	FIRENZE
COFINI	EMANUELA	AAAA/EEEE	L'AQUILA
COGGIOLA	STEFANIA	AAAA/EEEE	ASTI
COLADONATO	VALERIA	AAAA/EEEE	ROMA
COLAO	EMMA	AAAA/EEEE	ROMA
COLARULLO	MYRIAM	AAAA/EEEE	LATINA
COLICCHIO	DEBORAH	AAAA/EEEE	AVELLINO
COLLARA'	CHIARA	AAAA/EEEE	ALESSANDRIA
COLLETTI	LAURA	EEEE	PISTOIA
COLUCCI	FRANCESCA	AAAA	ROMA
COLUCCI	MARIA FILOMENA	AAAA/EEEE	RIMINI
COMBI	ALESSIA	AAAA/EEEE	ROMA
COMMODARI	DANIELA	AAAA/EEEE	ROMA
COMPAGNONE	SILVANA	AAAA/EEEE	PISTOIA
CONCAS	MARIANGELA	AAAA/EEEE	NUORO
CONCAS	ROSANNA	AAAA/EEEE	NUORO
CONDO'	EMANUELA	AAAA/EEEE	AOSTA
CONIGLIONE	CONCETTA LOREDANA	AAAA/EEEE	BOLOGNA
CONTESSA	VALENTINA	AAAA/EEEE	BRINDISI
CONTI	DANIELA RITA CONCETTA	AAAA/EEEE	MILANO
CONTI	GIORDANA	AAAA/EEEE	PRATO

COPPARI	CHRISTINE	AAAA/EEEE	ANCONA
COQUILLARD	KATIA	AAAA/EEEE	AOSTA
CORBO	ANNUNZIATA	AAAA/EEEE	TORINO
CORCETTO	NADIA	AAAA/EEEE	PISTOIA
CORDERO	ANGELICA	EEEE	ASTI
CORDESCHI	ROBERTA	AAAA/EEEE	ROMA
CORRADINI	SARA	AAAA/EEEE	FIRENZE
CORRADINI	PAOLA	EEEE	MANTOVA
CORTI	ANTONELLA	AAAA	FIRENZE
COSCIONE	MARIA	AAAA/EEEE	ROMA
COSTA	ARIANNA	AAAA/EEEE	ROMA
COSTA	ALESSANDRA	AAAA/EEEE	LECCO
COTUGNO	STEFANIA	EEEE	MESSINA
COVINO	ANGELAMARIA	EEEE	AVELLINO
COZZO	LUCIA	AAAA/EEEE	ROMA
CREMA	AGNESE	AAAA	PISA
CRISCIONE	ESTER	EEEE	RAGUSA
CRISERA'	ALESSANDRA	AAAA/EEEE	AOSTA
CROCE'	ANGELA	EEEE	VERONA
CROTTO- MIGLIET	IVANO	AAAA/EEEE	AOSTA
CUCCUREDDU	TIZIANA	AAAA/EEEE	SASSARI
CURTALE	LAURA	AAAA/EEEE	ROMA
CUTULI	GIUSEPPINA	AAAA/EEEE	TORINO
D'ADDAMIO	ALESSANDRA	AAAA/EEEE	L'AQUILA
D'ALESSIO	ANNA	AAAA/EEEE	AVVELLINO
D'AMICO	BERNARDINA	AAAA/EEEE	TORINO
D'AMICO	ANNA MARIA	AAAA/EEEE	LECCO
D'AMICO	ANGELA	AAAA/EEEE	VENEZIA
DANESE	STEFANIA	AAAA/EEEE	BRINDISI
D'ANGELO	EMANUELA	AAAA/EEEE	ALESSANDRIA
D'ANGELO	ROSA	AAAA/EEEE	POTENZA
D'ANZILIO	ORNELLA	EEEE	VERONA

D'APRILE	SAMANTA	AAAA/EEEE	ANCONA
D'ARDIA	ALESSANDRO	AAAA/EEEE	ROMA
DATTILO	ADA	AAAA/EEEE	AREZZO
DE CANDIA	PIETRO	AAAA/EEEE	ROMA
DE CAPUA	GIUSEPPINA	AAAA/EEEE	ROMA
DE CICCIO	ADELE	AAAA/EEEE	AVELLINO
DE IESO	MARIA	AAAA/EEEE	ROMA
DE IESO	STEFANIA	AAAA/EEEE	ASTI
DE MARCO	ANNAMARIA	AAAA/EEEE	BRINDISI
DE MARCO	SERGIA	AAAA/EEEE	PORDENONE
DE RISO	ANNA	AAAA	PORDENONE
DE SANCTIS	LORELLA	AAAA	RIETI
DE TOMMASO	MARIA LETIZIA	AAAA	BRINDISI
DEL NOCE	MARIA	EEEE	AREZZO
DEL VACCHIO	PATRIZIA	AAAA	ROMA
DELLA LIBERA	ELISA	AAAA/EEEE	TORINO
DELLA VOLPE	ANTONIETTA	AAAA/EEEE	ROMA
DELL'EVA	SIMONA	AAAA/EEEE	GENOVA
DENUZZO	VALENTINA	EEEE	BRINDISI
DERIU	GIOVANNI ANDREA	AAAA/EEEE	ORISTANO
DI BENEDETTO	CIRA	AAAA/EEEE	ASTI
DI BIASE	ELIANA	AAAA/EEEE	RIMINI
DI BISCEGLIE	TERESA	AAAA/EEEE	BARI
DI CIUCCIO	GIOVANNA	AAAA/EEEE	CESENA
DI DOMENICO	ALESSANDRA	AAAA/EEEE	PRATO
DI DONATO	CATIA	AAAA/EEEE	L'AQUILA
DI FAZIO	ALESSANDRA	AAAA/EEEE	ROMA
DI FILIPPO	CONCETTINA	AAAA/EEEE	RIMINI
DI FINA	SABRINA MARIA CARMELA	EEEE	ENNA
DI GIORGI	MARIA	AAAA/EEEE	FIRENZE
DI LORENZO	ASSUNTA	AAAA/EEEE	NAPOLI

DI MAGGIO	FEDERICA	AAAA/EEEE	BRINDISI
DI MAIO	ANGELA	AAAA/EEEE	PISTOIA
DI MAIO	MARIA ILIA	AAAA/EEEE	PISTOIA
DI MARCO	EVA	AAAA/EEEE	L'AQUILA
DI MOLFETTA	ANNALISA	AAAA	BARI
DI NALLO	CARMEN	AAAA/EEEE	VE
DI PIETRO	CLAUDIA	AAAA/EEEE	ROMA
DI PRIMA	GIUSEPPINA	AAAA/EEEE	ROMA
DI RENZO	MARIA RITA	AAAA/EEEE	L'AQUILA
DIANA	RITA	AAAA/EEEE	AREZZO
DIANA	MARIAGRAZIA	AAAA/EEEE	CAGLIARI
DIFIGOLA	LAURA	AAAA	PRATO
DONA'	MARIA	AAAA/EEEE	ALESSANDRIA
DONA'	CHIARA	AAAA/EEEE	GENOVA
DONATI	LAURA	AAAA/EEEE	
DONATI	GERMANA	AAAA/EEEE	AREZZO
DONATO	VANESSA	AAAA/EEEE	TORINO
DONFRANCESCO	SONIA	EEEE	BRESCIA
D'ORAZIO	CADIA	AAAA/EEEE	ROMA
DROGHEO	FULVIA	AAAA/EEEE	ROMA
DUCHI	ANTONELLA	AAAA	GROSSETO
ELIA	SONIA	AAAA/EEEE	BRINDISI
ELMO	CONCETTA	EEEE	ASTI
EPIFANI	PASQUALINA	AAAA	BRINDISI
ERREDE	STEFANIA	AAAA/EEEE	BARI
ERRICO	ALESSANDRA	AAAA/EEEE	ROMA
ESPOSITO	GINA	AAAA/EEEE	ROMA
ESPOSITO	ANGELINA	AAAA/EEEE	BENEVENTO
ESPOSITO	GISELDA	AAAA/EEEE	ROVIGO
EVANGELISTA	ROSARIA	AAAA	BARI
EVANGELISTI	SERENA	AAAA/EEEE	ROMA

FABOZZI	GIOVANNA	AAAA/EEEE	RAVENNA
FALCONE	DANIELA	EEEE	AOSTA
FAMIGLINI	SANDRA	AAAA/EEEE	COMO
FAMILIARI	PAOLA	AAAA/EEEE	TORINO
FANTI	ELENA	AAAA	PRATO
FARAVELLI	LAURA	AAAA/EEEE	ASTI
FARCI	NICOLE	AAAA/EEEE	CAGLIARI
FARINA	ISABEL	EEEE	BERGAMO
FARINA	ANNA	eeee	TARANTO
FASCIANA	MARIA CARLA	EEEE	ASTI
FASCIANI	ENZA	EEEE	ASTI
FAVARON	ILENIA VANIA	AAAA/EEEE	ALESSANDRIA
FENICI	PIA	AAAA/EEEE	ROMA
FERRAIOLI	EVA MARIA	AAAA/EEEE	LECCO
FERRANTE	LUCIA	AAAA/EEEE	ASTI
FERRARA	CLAUDIA	AAAA/EEEE	VICENZA
FERRARETTO	MARIA GESSICA	AAAA/EEEE	VERONA
FERRARINI	ROBERTA	AAAA/EEEE	PD E RO
FERRARO	ELISA	AAAA	BIELLA
FERRARO	TALINA	AAAA/EEEE	PISA
FERRATI	SONIA	AAAA/EEEE	AREZZO
FERRERO	SARA MARIA ROSA	EEEE	ASTI
FERRETTI	BENEDETTA	AAAA/EEEE	PISTOIA
FERRICIONI	ELISA	AAAA/EEEE	ASCOLI P.- FERMO
FESANI	CLAUDIA	AAAA	RIMINI
FIA	PATRIZIA	AAAA/EEEE	SIENA
FICO	CARMELAPALMA	AAAA/EEEE	ROMA
FILETI	CONCETTA	AAAA/EEEE	ROMA
FILIA	MICHELINA	AAAA/EEEE	NUORO
FILONI	LILIANA	AAAA/EEEE	ROMA
FIOCCA	LAURA	EEEE	ROMA
FIOCCA	ALICE	AAAA/EEEE	ALESSANDRIA

FIORAVANTI	DANIELA	AAAA/EEEE	ROMA
FIORAVANTI	PAOLA	AAAA/EEEE	ROMA
FIORDALISO	CHIARA	EEEE	GENOVA
FIORENZA	MONICA	AAAA	PISTOIA
FIORILLO	SILVIA	AAAA/EEEE	AREZZO
FIORILLO	MADDALENA	AAAA/EEEE	CASERTA
FIORINI	SILVIA	AAAA/EEEE	PISTOIA
FLORIS	ALESSANDRA	AAAA/EEEE	ROMA
FOGLIA	GIUSEPPINA	AAAA/EEEE	ROMA
FOIS	ANTONELLA	EEEE	ROMA
FORMICHELLA	ANNA MARIA	EEEE	ROMA
FORNARI	PAOLA	EEEE	ROMA
FORRESU	MARIAGIOVANNA	AAAA/EEEE	CAGLIARI
FOTI	ROSA	AAAA/EEEE	BERGAMO
FRACASSI	SABRINA ROBERTA	EEEE	L'AQUILA
FRAGALA'	ROSALIA	AAAA/EEEE	ROMA
FRANCHINI	TAMARA	EEEE	PRATO
FRANGIPANI	FEDERICA	AAAA/EEEE	AREZZO
FRAU	CATIA	AAAA	ROMA
FREDA	TERESA	AAAA/EEEE	PISTOIA
FREILES	VALERIA	AAAA/EEEE	PISA
FUMAROLA	IRMA	AAAA	BRINDISI
FUNARO	ANTONIETTA	AAAA	ALESSANDRIA
FUSARI	DANIELA	AAAA/EEEE	L'AQUILA
FUSCO	CARLA	AAAA/EEEE	ROMA
GALANTE	ENRICA	AAAA/EEEE	ROMA
GALEAZZI	CATIA	AAAA	AOSTA
GALLI	LUISELLA	AAAA/EEEE	ASTI
GALLIGANI	AMBRA	AAAA/EEEE	PISTOIA
GAMBARDELLA	ELVIRA	AAAA/EEEE	MILANO
GANGEMI	MARIANNA	AAAA/EEEE	VARESE
GARATTONI	ROSSELLA	AAAA/EEEE	RIMINI

GARDU	GIOVANNA	AAAA/EEEE	NUORO
GARGANO	TIZIANA	AAAA/EEEE	PISTOIA
GAROFALO	MARIA FRANCESCA	EEEE	ROMA
GATTI	CHIARA	AAAA	PISA
GAZZO	ELENA	EEEE	GENOVA
GENNARI	MICHELA	AAAA/EEEE	BRINDISI
GENSABELLA	EGLE	AAAA/EEEE	BIELLA
GENTILI	DANIELA	AAAA/EEEE	PISA
GIACOBBE	ELEONORA	EEEE	ROMA
GIANCHINO	ANTONELLA	AAAA/EEEE	ANCONA
GIANCOLA	MELINA	AAAA/EEEE	FIRENZE
GIANFELICE	MONIA	AAAA/EEEE	L'AQUILA
GIANNETTA	ANTONELLA	AAAA/EEEE	VARESE
GIOMMI	VALERIA	AAAA/EEEE	PESARO URBINO
GIORGI	VALERIA	AAAA/EEEE	MACERATA
GIOSI	SILVIA	EEEE	ROMA
GIUGLIANO	ROSA	AAAA/EEEE	PISTOIA
GIULIANI	BEATRICE	AAAA/EEEE	PESARO-URBINO
GIULIANO	MICHELINA	AAAA/EEEE	ROMA
GIVONE	ALESSIA	AAAA/EEEE	BIELLA
GNESSI	GLORIA	AAAA/EEEE	ROMA
GOLINO	TIZIANA	AAAA/EEEE	ASTI
GORI	SIMONA	AAAA/EEEE	PISTOIA
GORI	EDI	AAAA	AREZZO
GOTTARDELLO	MARTA	EEEE	FIRENZE
GOTTI	KARIN	AAAA/EEEE	BERGAMO
GRACILI	SARA	EEEE	PRATO
GRANO	LOREDANA UMBERTINA	EEEE	FIRENZE
GRASSINI	CARLA	AAAA/EEEE	SIENA
GRASSO	CATERINA	AAAA/EEEE	PORDENONE
GRAVANTE CONTINO	SABINA	AAAA/EEEE	BRINDISI

GRAZIANI	CRISTINA	AAAA/EEEE	RAVENNA
GRECO	TERESA	AAAA/EEEE	ALESSANDRIA
GRECO	PATRIZIA	AAAA/EEEE	ASTI
GRILLO	MARIU' DESIRE'	AAAA/EEEE	PISA
GRIPPA	FLAVIANA	AAAA/EEEE	MACERATA
GUALINO	ANNA MARIA	AAAA	BIELLA
GUANCI	OLIMPIA ANNA	AAAA/EEEE	AVELLINO
GUARINO	FIORINDA	AAAA/EEEE	NAPOLI
GUASTINI	CRISTINA	AAAA	PISTOIA
GUELI	MARIA OLIMPIA	AAAA/EEEE	BERGAMO
GUIDONI	NADIA	AAAA/EEEE	L'AQUILA
IACONO QUARANTINO	FRANCESCA	AAAA/EEEE	ROMA
IANNIELLO	ANGELAMARIA	AAAA/EEEE	CASAERTA
IANNONE	ITALIA	AAAA/EEEE	RIMINI
IMPOLLINO	LORENZA	AAAA/EEEE	MILANO
INGLETTO	SILVIA	AAAA/EEEE	ROMA
INGROSSO	MARILU'	AAAA/EEEE	BRINDISI
IUDICELLI	ANGELA	EEEE	ASTI
IVALDI	MICHELA	AAAA/EEEE	ALESSANDRIA
LA BRUNA	RITA	AAAA/EEEE	AVELLINO
LA CAMERA	MARIA	AAAA/EEEE	ROMA
LABRANCA	CONCETTA	AAAA/EEEE	SIENA
LAMBERTI	MADDALENA	AAAA/EEEE	LATINA
LAMBERTI	ANNAMARIA	AAAA/EEEE	NAPOLI
LANCELLOTTI	LOREDANA	EEEE	CAGLIARI
LANGONE	AGNESE	AAAA/EEEE	ROMA
LANNI	MARINA	EEEE	FROSINONE
LAPIETRA	FILOMENA	AAAA	FIRENZE
LARDINO	ANTONIETTA	AAAA/EEEE	ROMA
LATTANZI	CRISTINA	AAAA/EEEE	ROMA
LATTANZI	EMANUELA	AAAA/EEEE	ROMA

LATTANZI	OLGA	AAAA/EEEE	ALESSANDRIA
LAUDADIO	MARIA ROSARIA	AAAA/EEEE	RAVENNA
LAURIOLA	ANNA	AAAA/EEEE	SIENA
LAZZARELLI	SILVIA	AAAA/EEEE	AREZZO
LEONI	CATHERINE	AAAA/EEEE	MANTOVA
LERDA	MONICA	AAAA/EEEE	TORINO
LETTA	ANNALISA	EEEE	L'AQUILA
LICATA	CLARA	AAAA/EEEE	ANCONA
LICATA	MARZIA	AAAA/EEEE	ANCONA
LINOCI	ROSALIA	AAAA/EEEE	TARANTO
LO PRESTI	ELENA	AAAA/EEEE	PISTOIA
LOCHE	ANNA	AAAA/EEEE	ORISTANO
LOGI	GIGLIOLA	AAAA/EEEE	SIENA
LOLLI	ALESSIA	AAAA/EEEE	ROMA
LOMBARDI	FRANCESCA	AAAA	PISTOIA
LOVISOLO	CHAYA RITA	AAAA/EEEE	ASTI
LUONGO	ROSARIA	AAAA/EEEE	FOGGIA
MACCALI	ALESSANDRA	AAAA/EEEE	BERGAMO
MACCHIONE	ASSUNTA	AAAA/EEEE	ROMA
MACERA	LETIZIA	AAAA/EEEE	CASERTA
MADASCHI	MARIA ANTONIETTA	AAAA/EEEE	ROMA
MAFFI	EVA	AAAA/EEEE	PISA
MAGAZZINO	MUTATA	EEEE	TARANTO
MAGNOLFI	SARA	AAAA/EEEE	PRATO
MAGRO	PASQUA	EEEE	BARI
MAGRO	IVANA	AAAA/EEEE	RAGUSA
MAIO	ALIDA	AAAA/EEEE	ALESSANDRIA
MAJORANO	MONICA	AAAA/EEEE	TARANTO
MALANDRINI	CHIARA	AAAA/EEEE	AREZZO
MALESCI	IRENE	AAAA/EEEE	FIRENZE

MALTAGLIATI	MICHELA	AAAA/EEEE	PISTOIA
MANCA	DANIELA	AAAA/EEEE	NUORO
MANCA	RAIMONDA	EEEE	NUORO
MANCINELLI	DONATELLA	AAAA/EEEE	ROMA
MANCINI	MARIA CRISTINA	AAAA/EEEE	ROMA
MANCUSO	MARIA	AAAA/EEEE	FERRARA
MANCUSO	IRENE	EEEE	GENOVA
MANDANICI	MARIA ROSA	AAAA	MESSINA
MANENTI	STEFANIA	AAAA/EEEE	BERGAMO
MANGANO	CARMELA SIMONA	AAAA	MILANO
MANINO	ELISABETTA	AAAA/EEEE	RIETI
MANTOVANI	ILARIA	AAAA/EEEE	MANTOVA
MANZO	STEFANIA	EEEE	FIRENZE
MARABELLO	MARIA ANGELA ANTONINA	AAAA/EEEE	MESSINA
MARCHESANO	ELENA	AAAA/EEEE	CUNEO
MARCUCCI	FULVIA	AAAA/EEEE	RAVENNA
MARESCA	GERARDA	AAAA/EEEE	ROMA
MARINI	MELISSA	AAAA/EEEE	ROMA
MARIOTTI	ALESSIA	AAAA/EEEE	PISTOIA
MARONGLU	ANNALISA	AAAA/EEEE	CAGLIARI
MARRA	CARMELA	AAAA/EEEE	FIRENZE
MARRAS	GIOVANNA	AAAA/EEEE	BOLOGNA
MARRAZZO	ROSA	AAAA/EEEE	ROMA
MASINI	LUISA	AAAA/EEEE	AREZZO
MASSARO	ROSA	AAAA/EEEE	PISTOIA
MASSOLE	MARCO	AAAA/EEEE	CAGLIARI
MASTRANDREA	LIDIA	EEEE	ASTI
MATTA	ANNA	AAAA/EEEE	SASSARI
MATTIELLO	ILARIA	AAAA	LATINA
MATTIOLI	IVANA LUANA	AAAA/EEEE	RIMINI
MAZZA	MARIAELISA	AAAA/EEEE	RIMINI

MAZZARELLO	MARINA	AAAA	ALESSANDRIA
MAZZEO	DOMENICO	EEEE	MESSINA
MAZZONI	ALESSANDRO	EEEE	FIRENZE
MAZZONI	LATHA	AAAA	RIMINI
MECONI	MARIA ZITA	AAAA/EEEE	PISTOIA
MELE	DONATELLA	AAAA/EEEE	TARANTO
MELLINI	ILENIA	AAAA/EEEE	ROMA
MELONI	IVANA	AAAA/EEEE	GROSSETO
MENICACCI	ELISABETTA	AAAA/EEEE	PRATO
MENICI	CRISTINA	EEEE	PRATO
MENNA	ASSUNTA	AAAA	ROMA
MENONI	CRISTINA	AAAA/EEEE	MANTOVA
MENS	MARZIA	EEEE	TORINO
MERCADANTE	CHIARA	AAAA/EEEE	BARI
MERLIN	PATRIZIA	AAAA	VERONA
MERLONE	SIMONA	EEEE	ASTI
MEROLA	FILOMENA	AAAA/EEEE	ASTI
MESSINA	CATERINA	AAAA/EEEE	TRAPANI
MESSINA	MARILENA	AAAA/EEEE	ENNA
MIDULLA	MANUELA	AAAA/EEEE	LATINA
MIGLIORATI	ALESSANDRA	EEEE	BRESCIA
MINERVINI	OLGA	AAAA/EEEE	BARI
MINICHINO	ROSARIA	EEEE	PISA
MINNITI	ANNA MARIA	AAAA/EEEE	AREZZO
MIRABELLO	CATERINA	AAAA/EEEE	VIBO VALENTIA
MIRANDA	STEFANIA CARMELA	AAAA/EEEE	NAPOLI
MIRARCHI	ILARIA	AAAA/EEEE	LECCO
MISCHIATTI	JENNY	AAAA	ASTI
MITOLO	FRANCESCA	AAAA/EEEE	BARI
MITRANO	GIOVANNA	AAAA/EEEE	ROMA
MODUGNO	ANGELA	AAAA/EEEE	BARI
MOLENDI	MELISSA	AAAA/EEEE	PISTOIA
MOLIGNANO	PATRIZIA	EEEE	FIRENZE

MOLLICA	MICHELINA	AAAA/EEEE	PISTOIA
MONACI	ROBERTA	AAAA/EEEE	SIENA
MONDINI	TIZIANA	AAAA/EEEE	ROMA
MONFERRATO	CHIARA	AAAA/EEEE	ALESSANDRIA
MONGELLI	DOMENICA	AAAA/EEEE	BARI
MONNI	MONIQUE	AAAA/EEEE	NUORO
MONTANINO	IMMACOLATA	AAAA/EEEE	PORDENONE
MORA	SABINA	AAAA/EEEE	ROMA
MORELLI	CINZIA	AAAA/EEEE	ALESSANDRIA
MORELLI	LAURA	AAAA	PISTOIA
MORETTI	IDA	AAAA/EEEE	NAPOLI
MORICCA	VIVIANA	AAAA/EEEE	VENEZIA
MORICCI	GABRIELLA	AAAA/EEEE	PISA
MORISCO	ROSANNA	EEEE	BARI
MORRONE	ANNA	AAAA/EEEE	ROMA
MORRONE	ANTONIETTA	AAAA/EEEE	AREZZO
MORTARA	CARMEN	EEEE	ASTI
MOSCONI	MIRIAM	EEEE	RIMINI
MOTTOLA	COLOMBA	AAAA/EEEE	ROMA
MOZZILLO	PASQUALINA	AAAA/EEEE	CASERTA
MUKALEL JOSEPH	ALEYAMMA	AAAA/EEEE	SIENA
MURAGLIA	SARA	AAAA/EEEE	ROMA
MURGIA	PAOLA	AAAA/EEEE	AREZZO
MURGIA	LUISA	AAAA/EEEE	FIRENZE
MURGO	MARIAGRAZIA RITA	AAAA/EEEE	TARANTO
MUSILLO	ROSSELLA	AAAA/EEEE	LECCO
MUSTO	TERESA	AAAA/EEEE	NAPOLI
NANNINI	TIZIANA	AAAA/EEEE	PRATO
NAPOLITANO	MARIA	AAAA/EEEE	NAPOLI
NARDELLA	ILARIA	AAAA/EEEE	PRATO

NASCA	FRANCESCA	AAAA/EEEE	PORDENONE
NATALI	IRENE	AAAA/EEEE	PRATO
NATALI	FEDERICA	AAAA/EEEE	VERONA
NEGRO	ALESSANDRA	EEEE	PISA
NERI	ALICE	AAAA/EEEE	RAVENNA
NESCATELLI	AUGUSTA	AAAA/EEEE	RIETI
NESCATELLI	EVELINA	AAAA/EEEE	RIETI
NIGRO	ROSARIA	AAAA/EEEE	BRINDISI
NIGRO	PATRIZIA	AAAA/EEEE	FIRENZE
NOCERINO	LUCIA	AAAA/EEEE	PESARO-URBINO
NOCI	ELISABETTA	AAAA/EEEE	MANTOVA
NOGA	LOREDANA	AAAA/EEEE	ORISTANO
NOVELLI	MORGANA	AAAA/EEEE	ASTI
NUCCI	BRUNELLA	AAAA/EEEE	ANCONA
OIENI	TERESA	AAAA/EEEE	PISTOIA
OLIVIERO	FILIPPO	AAAA	CASERTA
OLIVIERO	ROSANNA	AAAA/EEEE	CASERTA
ONORI	MARIA	AAAA/EEEE	ROMA
ORAZI	MARA	AAAA/EEEE	MACERATA
OREEL	CAROLINE	AAAA	BOLOGNA
PACINI	PAOLA	AAAA/EEEE	SIENA
PADDEU	STEFANIA	AAAA/EEEE	SASSARI
PAGANELLI	SARA	AAAA/EEEE	PISTOIA
PAGANINI PAGANELLI	ADRIANA	EEEE	RAVENNA
PAGANO	ANTONIETTA	AAAA/EEEE	ROMA
PAGANO	DANIELE	AAAA/EEEE	ALESSANDRIA
PAGLIUCA	FILOMENA	AAAA/EEEE	PISTOIA
PALA	MARZIA	AAAA/EEEE	ORISTANO
PALADINI	MAURO	AAAA/EEEE	BARI
PALMA	PAOLA	AAAA/EEEE	NAPOLI

PALMIERE	ROSA EMILIA	AAAA	VERONA
PALMIERI	ANNA	AAAA/EEEE	FIRENZE
PANDOLFO	GIUSEPPA	AAAA/EEEE	ROMA
PANGARO	LAURA	AAAA/EEEE	PORDENONE
PANICHELLI	LEONIDA	AAAA/EEEE	MACERATA
PANTERI	SABRINA	AAAA/EEEE	PISTOIA
PANZA	LOREDANA	AAAA/EEEE	AVELLINO
PAONE	ANNA CHIARA	AAAA/EEEE	FIRENZE
PAPALEO	MARISA	AAAA/EEEE	BERGAMO
PARAFIORITI	GIUSEPPINA	AAAA/EEEE	TREVISO
PARANO	MARIA LIBORIA RITA	AAAA/EEEE	MILANO
PARISI	MARIA	AAAA	BARI
PARISI	CATERINA	AAAA/EEEE	MESSINA
PARISI	CARMELA	AAAA/EEEE	MODENA
PARMEGIANI	ROSAIRENE	AAAA/EEEE	ROMA
PARODI	VALENTINA	AAAA/EEEE	LATINA
PASQUA	FRANCESCA	EEEE	ROMA
PASSADOR	MARINA EMMA	AAAA/EEEE	AOSTA
PASSONI	LIANA MARIA	AAAA/EEEE	BERGAMO
PATERNI	GIOVANNA	AAAA/EEEE	ROMA
PATRIZI	GERARDINA	AAAA/EEEE	ROMA
PATTI	MARIA RITA	AAAA/EEEE	ROMA
PATUZZO	MORENA	AAAA/EEEE	VERONA
PECORARIO	CATERINA	AAAA/EEEE	CASERTA
PELIZZONI	PAOLA	AAAA/EEEE	CREMONA
PELLEGRINI	SONIA	AAAA/EEEE	AREZZO
PELLEGRINI	ISABELLA	AAAA/EEEE	VERONA
PELLEGRINO	GIULIANA	AAAA/EEEE	ROMA
PELLICORO	LAURA	AAAA/EEEE	BARI
PELLITTERI	MARIA	AAAA/EEEE	SIENA

PELLOTTIERI	RAMONA	AAAA/EEEE	ALESSANDRIA
PELOSI	ANTONIETTA	AAAA/EEEE	NAPOLI
PELUSO	LAURA	AAAA/EEEE	COSENZA
PENNA	RAFFAELLA	AAAA/EEEE	AVELLINO
PERBELLINI	LIDIA	EEEE	VERONA
PERNA	CLAUDIA	AAAA/EEEE	CAGLIARI
PERRONE	ADELE	AAAA/EEEE	BARI
PERRONE	MARIARITA	AAAA/EEEE	LATINA
PERUZZI	MICHELA	AAAA/EEEE	PISA
PETRELLA	TIZIANA	AAAA	ROMA
PEZZOLO	LUISA	AAAA/EEEE	GENOVA
PIAZZOLLA	TOMMASO	AAAA/EEEE	BRESCIA
PICARDI	ROSA	AAAA	NAPOLI
PICCININI	FRANCESCA CELIA	AAAA/EEEE	MACERATA
PICCIOLI	CARLOTTA	AAAA/EEEE	FIRENZE
PIEDIMONTE	ANTONIO	AAAA/EEEE	BARI
PIERACCI	SAMUELA	AAAA/EEEE	PISTOIA
PIERGUIDI	CLAUDIA	AAAA	SIENA
PIERONI	MARZIA	AAAA/EEEE	SIENA
PIEROSARA	ROBERTA	AAAA/EEEE	ANCONA
PIERUCCI	MILENA	AAAA/EEEE	ROMA
PIETROSANTI	MARIA	AAAA/EEEE	LATINA
PIGA	MANUELA	AAAA/EEEE	SASSARI
PIGNATELLI	FILOMENA	EEEE	TARANTO
PILO	DANIELA	AAAA/EEEE	SASSARI
PIN	CRISTINA	AAAA	BIELLA
PINESE	ALESSANDRA	EEEE	RAVENNA
PIPPONZI	VALENTINA	AAAA/EEEE	ROMA
PIRRI	ILENIA	EEEE	AREZZO
PISANO	LUCIA	EEEE	ASTI
PISCHEDDA	SILVIA	AAAA/EEEE	NUORO
PISCOPO	NILDE	AAAA/EEEE	NAPOLI

PISERA'	ROSALBA	AAAA/EEEE	VIBO VAL.
PISTONE	GRAZIA ROSALBA	AAAA/EEEE	GENOVA
PITTALIS	SUSAN	AAAA/EEEE	NUORO
PIZZARDO	ELISA	AAAA/EEEE	ROVIGO
PIZZUTO	LUCA	AAAA/EEEE	CAGLIARI
PLACENZA	ANNAMARIA	AAAA/EEEE	ROVIGO
POLITO	ANNA	AAAA	PISTOIA
POLONI	STEFANIA	AAAA	BERGAMO
POMPONI	LUCIA	AAAA/EEEE	ROMA
PORSI	SESTILIA	AAAA/EEEE	ROMA
PORTELLO	LUCIA	AAAA/EEEE	CALTANISSETTA
POSSEMATO	VINCENZA	AAAA/EEEE	BENEVENTO
PROSPERINI	DANIELA	AAAA	ROMA
PROTTI	NICOLETTA	EEEE	ROVIGO
PROVENZALE	GIULIO ANTONIO MARIA	AAAA/EEEE	CATANIA
PROVIDENTI	GIOVANNI	AAAA/EEEE	GENOVA
PUDDU	TIZIANA IGNAZIA	AAAA/EEEE	CAGLIARI
PUGLIELLI	NATALIA	AAAA/EEEE	RIETI
QUERCI	ANGELA	AAAA/EEEE	PISTOIA
QUINTO	ORNELLA	AAAA/EEEE	SIENA
RABITA	GIUSEPPINA	EEEE	ENNA
RAGNI	FRANCESCA	AAAA/EEEE	AREZZO
RANCO	FEDERICA	AAAA/EEEE	PESARO-URBINO
RANDO	KETTI	EEEE	ROVIGO
RANIERI	ALESSIA	EEEE	FIRENZE
RANIERI	VALERIA	EEEE	FIRENZE
RAVIOLA	ROBERTA	EEEE	ASTI
RECCO	MARGHERITA	AAAA/EEEE	LATINA
RICCARDI	FILOMENA	AAAA/EEEE	ROMA
RICCI	ANTONELLA	EEEE	ROMA
RICCI	MARIA LUISA	AAAA/EEEE	ROMA
RICCI	NERINA	AAAA/EEEE	ROMA

RICCI	MARILENA	AAAA/EEEE	TARANTO
RICCIO	MARIANNA	AAAA/EEEE	AREZZO
RICCIONE	ANTONIO	EEEE	MACERATA
RICCIONE	GIOVANNI	EEEE	MACERATA
RICCOMI	GLENDA	AAAA/EEEE	PISTOIA
RINALDI	MARIA ROTONDA	AAAA/EEEE	ROMA
RINCO	ANITA	AAAA/EEEE	VERONA
RISI	ANNA	AAAA/EEEE	ROMA
RIZZO	MARIAGRAZIA	AAAA/EEEE	BRINDISI
ROBERTO	GIUSEPPINA	AAAA/EEEE	AREZZO
ROMAGNOLO	ELISA	AAAA/EEEE	TORINO
ROMANI	SANDRA	AAAA	PISTOIA
ROMANO	LUCIANA	AAAA/EEEE	ROMA
ROMANO	LUCIA	AAAA/EEEE	ROMA
ROMOLO	ANNA	AAAA/EEEE	ROMA
RONDANINI	MARIANNA	AAAA/EEEE	CASERTA
ROSAS	LOREDANA	AAAA/EEEE	TARANTO
ROSIGNOLI	MARIA STELLA	EEEE	SALERNO
ROSORANI	EMANUELA	AAAA/EEEE	ANCONA
ROSSI	IVANA	AAAA/EEEE	ROMA
ROSSI	ROBERTA	AAAA/EEEE	ANCONA
ROSSI	MELANIA	AAAA/EEEE	AREZZO
ROSSI	MARIA ALESSANDRA	AAAA/EEEE	RIMINI
ROSSO	MANUELA	AAAA/EEEE	SAVONA
ROTTINI	MARTA	AAAA/EEEE	BERGAMO
RUBINO	MIRELLA	AAAA/EEEE	BARI
RUGGERI	DIANA	AAAA/EEEE	L'AQUILA
RUGGERI	MARIANGELA	AAAA/EEEE	L'AQUILA
RUGGIERO	ISABELLA	AAAA	MANTOVA
RUGGIO	SIMONA	AAAA/EEEE	LECCE

RUOTOLO	TIZIANA	AAAA/EEEE	ROMA
RUSSO	ANGELA	AAAA/EEEE	AREZZO
RUSSO	ANTONELLA	AAAA/EEEE	AREZZO
RUSSO	MARIA GIUSEPPA	AAAA/EEEE	FIRENZE
RUTA	AURELIA	AAAA/EEEE	PISA
RUZZA	ANTONELLA	EEEE	ALESSANDRIA
SABATINI	OMBRETTA	AAAA/EEEE	SIENA
SABATINI	ANNA MARIA	AAAA/EEEE	PESARO/URBINO
SABBA	ANNA	AAAA/EEEE	BRINDISI
SABIA	MARISA	AAAA/EEEE	ASTI
SACCO	ANNA MARIA	AAAA/EEEE	ASTI
SAGGESE	CARMELA	AAAA/EEEE	SIENA
SAGLIOCCO	EMILIA	AAAA/EEEE	ROMA
SALADDINO	GIUSEPPA	AAAA/EEEE	SASSARI
SALTARELLI	SARA	AAAA/EEEE	ANCONA
SALVATORE	RITA	AAAA/EEEE	ROMA
SALVATORI	CLAUDIA	AAAA/EEEE	RIMINI
SALZANO	VIRGINIA	AAAA/EEEE	PISTOIA
SAMPIERE	CONCETTA	AAAA	RAVENNA
SANGIULIANO	MARIA RAFFAELLA	AAAA/EEEE	ROMA
SANGIULIANO	RAFFAELLA	AAAA/EEEE	FERRARA
SANNA	ANNAROSA	AAAA	SIENA
SANNIO	EMILIA	AAAA/EEEE	NAPOLI
SANNIPOLI	MARIA CLAUDIA	AAAA	PRATO
SANTINI	ROSSELLA	EEEE	SIENA
SANTINI	SILVIA	AAAA/EEEE	ASCOLI P.- FERMO
SANTORO	MARIAPIA	AAAA/EEEE	ANCONA
SANTORO	GIOVANNA	AAAA	PISTOIA
SANTORO	NICOLETTA GENNI	AAAA	RIETI
SANZONE	GIUSEPPINA	AAAA/EEEE	ROMA
SAPUCCI	RAFFAELLA	AAAA/EEEE	RIMINI

SASSONE	ANNA	AAAA/EEEE	GENOVA
SATRAGNO	MARIAGRAZIA	AAAA	ALESSANDRIA
SAVA	ANNA	AAAA/EEEE	LUCCA
SAVINO	FORTUNA	AAAA/EEEE	AVELLINO
SCAFURO	GIUSEPPINA	AAAA	NAPOLI
SCARDINO	CONCETTA	AAAA/EEEE	MILANO
SCHETTINO	RAFFAELLA	AAAA/EEEE	NAPOLI
SCHIAVONE	ASSUNTA	AAAA/EEEE	NAPOLI
SCHIAVONE	FRANCESCO ORAZIO	AAAA/EEEE	VERONA
SCHIETROMA	NOEMI	AAAA/EEEE	FROSINONE
SCHINELLA	IDA DOMENICA	AAAA/EEEE	VIBO VAL.
SCHIRALDI	ANNA TERESA	EEEE	BARI
SCIPIONI	MARIA GRAZIA	AAAA	VERONA
SCOLARI	FRANCESCA	AAAA/EEEE	ROMA
SCOLERI	MARIAROSA	AAAA/EEEE	ROMA
SCONOSCIUTO	ELENA	AAAA/EEEE	PISA
SEDDA	MARIELLA	AAAA/EEEE	SASSARI
SELVAGGIO	SIMONA	AAAA/EEEE	BIELLA
SERAVELLI	DAISY	AAAA/EEEE	SIENA
SERIO	STEFANIA	AAAA/EEEE	ALESSANDRIA
SERPI	SUSANNA	AAAA/EEEE	CAGLIARI
SERRA	LUCIA	AAAA/EEEE	SASSARI
SFORZINI	MARTA	AAAA/EEEE	ROMA
SGATTONI	DANIELA	AAAA/EEEE	MACERATA
SICA	GIUSEPPINA	EEEE	NAPOLI
SICILIANO	ORIANA GIUSEPPINA	AAAA/EEEE	ENNA
SILANOS	JESSICA	AAAA/EEEE	SASSARI
SILVESTRIS	BARBARA	AAAA/EEEE	TARANTO
SILVESTRO	FORTUNATA	AAAA/EEEE	MESSINA
SIMBOLICO	ANNA	AAAA	NAPOLI
SIMEONE	DANIELA	EEEE	BOLOGNA

SIMIOLI	ANITA	EEEE	NAPOLI
SIMIOLI	FRANCESCA	EEEE	NAPOLI
SIMONCELLO	VALENTINA	AAAA/EEEE	ASTI
SIMONE	ROSA	AAAA/EEEE	MODENA
SINIGAGLIESI	PAOLA	AAAA/EEEE	ANCONA
SOGGIA	ROSA	AAAA/EEEE	L'AQUILA
SOLITO	MARILISA	AAAA/EEEE	ASTI
SORRENTINO	GRAZIELLA IMMACOLATA	AAAA/EEEE	VIBO VAL.
SORTINO	ALESSANDRA	AAAA/EEEE	ANCONA
SORU	ISAURA	AAAA/EEEE	CAGLIARI
SORU	ALBERTA	AAAA/EEEE	ORISTANO
SPANO'	MARIALETIZIA	EEEE	FIRENZE
SPINOSA	ANNA	AAAA/EEEE	L'AQUILA
SPREAFICO	CLOTILDE	AAAA	LECCO
STACCHIOTTI	CHIARA	AAAA/EEEE	FROSINONE
STAMILLA	MARIA	AAAA	SIENA
STIGNANI	LINDA	AAAA/EEEE	PISTOIA
TABARINI	SARA	AAAA/EEEE	PESARO-URBINO
TAFANI	FRANCESCA	AAAA/EEEE	ROMA
TAGLIAFERRI	ANTONETTA	AAAA	ASCOLI PICENO
TAGLIAMENTO	LOREDANA	AAAA/EEEE	ALESSANDRIA
TAMBALO	LUISA	AAAA/EEEE	VERONA
TANCREDI	JESSICA	AAAA/EEEE	ROMA
TANCREDI	LOREDANA	AAAA	BARI
TANCREDI	ROSA	AAAA/EEEE	BARI
TANGREDI	LUCIA	AAAA/EEEE	CASERTA
TANI	MARIA	AAAA/EEEE	ROMA
TARISCIOTTI	NICOLETTA	AAAA/EEEE	ROMA
TARTAGLIONE	MASSIMO	AAAA/EEEE	ROMA
TARTAGLIONE	GIUSEPPA	AAAA/EEEE	LATINA
TATTINI	ANNA RITA	AAAA/EEEE	
TEALDO	DANIELA	AAAA/EEEE	BOLOGNA

TELA	ILARIA	AAAA/EEEE	PISTOIA
TEMPERA	CLELIA	AAAA/EEEE	ROMA
TERRACCIANO	GIOVANNA	AAAA/EEEE	ROMA
TERRANOVA	MARIANNA	AAAA	PRATO
TESTICCIOLI	GIUSEPPINA	AAAA/EEEE	MACERATA
TIRANTI	LAURA	AAAA/EEEE	ANCONA
TIRINO	NADIA	AAAA/EEEE	FIRENZE
TISTARELLI	ELISABETTA	AAAA/EEEE	SIENA
TODARO	PINA	AAAA/EEEE	PISTOIA
TODISCO	GIOVANNA	AAAA/EEEE	ROMA
TOGNETTI	GIULIA	AAAA/EEEE	FIRENZE
TOMA	ROMINA	AAAA/EEEE	ROMA
TOMASONI	GLENDA	AAAA/EEEE	BERGAMO
TOMATIS	ORNELLA	AAAA	CUNEO
TOMBOLINI	STEFANIA	AAAA/EEEE	ROMA
TOMEIO	ANNA	AAAA/EEEE	FIRENZE
TOMEIO	BARBARA	AAAA/EEEE	FIRENZE
TORRE	VALENTINA	AAAA/EEEE	TORINO
TOTI	TATIANA	AAAA/EEEE	PISTOIA
TOTO	LOREDANA RAFFAELLA	AAAA/EEEE	FOGGIA
TOTORO	LEONARDA	AAAA/EEEE	TARANTO
TOUSCOZ	BARBARA	AAAA/EEEE	BIELLA
TRAMONTANO	PAOLA	AAAA/EEEE	RIMINI
TRAVAGLI	CINZIA	AAAA	SIENA
TRISSINI	VALENTINA	AAAAA	ASTI
TUMIATI	GIOVANNA	AAAA/EEEE	ASTI
TUMMINO	LUCIA	AAAA/EEEE	MODENA
TURILLI	EMANUELA	AAAA/EEEE	L'AQUILA
UBERTI	ISABELLA	AAAA/EEEE	PRATO
URBANI	CLAUDIA	AAAA/EEEE	

URSINO	VALENTINA	AAAA	PISTOIA
USAI	MARIANNA	AAAA/EEEE	SIENA
VACCA	MAURA	AAAA/EEEE	CAGLIARI
VACCARO	DONATINA	AAAA/EEEE	RIMINI
VAIANO	FEDERICA	AAAA	ROMA
VAIANO	NICOLINA	AAAA/EEEE	ROMA
VALENTINI	MONICA	AAAA/EEEE	ROMA
VALENTINI	VALENTINA	AAAA/EEEE	GROSSETO
VALERIANO	MARIA	AAAA/EEEE	PISTOIA
VASARI	MADDALENA	AAAA/EEEE	PESARO-URBINO
VECCHIO	VINCENZA	AAAA/EEEE	ASTI
VECCHIONE	ABBONDANZA MANUELA	AAAA/EEEE	NAPOLI
VENEZIA	MICHELA	AAAA/EEEE	MATERA
VENTURI	IGOR	AAAA/EEEE	RIMINI
VERDE	MARIA GIOVANNA	AAAA/EEEE	ROMA
VESCINA	SABRINA	AAAA/EEEE	GENOVA
VICCIONE	RAFFAELE	AAAA/EEEE	CASERTA
VICIDOMINI	GIUSTINA	AAAA/EEEE	NAPOLI
VIDELA	CAROLINA VERONICA	AAAA	ASCOLI PICENO
VIGGIANO	GIUSEPPINA	AAAA/EEEE	ROMA
VIGNONO	SILVIA	AAAA	BIELLA
VISCIONE	CARMELA	AAAA/EEEE	RAVENNA
VITALE	ENRICO	AAAA/EEEE	ROMA
VITALE	MARCELLA	AAAA/EEEE	BRINDISI
VOX	VALERIA	AAAA/EEEE	RIMINI
ZAMPARINI	MARINA	AAAA/EEEE	ANCONA
ZANCHETTI	CHIARA	EEEE	RIMINI
ZAPPULLO	MARIANNA	AAAA/EEEE	PISA
ZARCONE	SERENA	AAAA	AREZZO
ZENNARO	STEFANIA	AAAA/EEEE	RAVENNA
ZENNARO	PATRIZIA	AAAA/EEEE	VENEZIA

ZITO	GIUSEPPINA	AAAA/EEEE	ROMA
ZOPPI	ELENA	EEEE	PRATO
ZORDAN	ORNELLA	AAAA	BIELLA
ZUNINO	GABRIELLA	AAAA/EEEE	ASTI

2) I ricorrenti sono attualmente inseriti con riserva nelle GAE, a seguito di decisione cautelare assunta dal giudice amministrativo, da cui l'amministrazione attinge per il conferimento delle supplenze con contratti di lavoro a tempo determinato.

3) In base alla legge, detti titoli di studio, in quanto aventi valore abilitante, avrebbero dovuto consentire di accedere da subito a tutti i canali di reclutamento e conferimento di incarichi riservati a personale scolastico abilitato e, dunque, avrebbero dovuto dare anche titolo per l'inserimento nelle graduatorie provinciali di cui alla L. n.124/1999 ex art. 1 comma 1 bis L. n. 143/2004, nonché all'inserimento nelle graduatorie di Istituto nella fascia II dedicata agli aspiranti insegnanti in possesso di abilitazione per l'insegnamento nelle scuole dell'infanzia o primaria.

4) Solo con il decreto **n. 353 del 22 maggio 2014** e con **D.m. n. 308 del 15 maggio 2014**, è stato previsto per la prima volta il valore abilitante del diploma magistrale ante 2001/2002 ed il Ministero dell'Istruzione dell'Università e Ricerca (da ora MIUR) piuttosto che prevedere l'inserimento nelle graduatorie ad esaurimento ha riconosciuto loro soltanto la possibilità di inserirsi nelle graduatorie di istituto di seconda fascia.

5) Per diversi anni il MIUR ha assunto provvedimenti che non hanno mai previsto l'inserimento dei diplomati magistrali in questione nelle GAE. Tra i tanti, il D.M. 235/2014, previsto per l'aggiornamento delle GAE per il triennio 2014/17, è stato emanato in assenza di tale previsione. Tuttavia, detto DM è stato annullato, in parte de qua dal Consiglio di Stato con sentenza definitiva n. 01973/2015 del 16 aprile 2015 passata in giudicato. I giudici di Palazzo Spada, infatti, con la decisione precitata, hanno annullato il DM n. 235/2014 nella parte in cui ha impedito, ai docenti in possesso del titolo abilitante di diploma magistrale conseguito entro l'anno scolastico 2001/2002 (come gli attuali ricorrenti), l'iscrizione nelle graduatorie permanenti, ora ad esaurimento.

6) Anche con i successivi decreti ministeriali di aggiornamento delle GAE, il MIUR ha continuato ad avere una condotta inadempiente, anch'essa censurata dinanzi ai Giudici amministrativi che, con diversi provvedimenti sia cautelari sia di merito, hanno riconosciuto il legittimo interesse di detti diplomati ad essere inseriti nelle GAE nonché ad essere individuati quali destinatari di contratti di lavoro sia a tempo determinato che indeterminato.

7) In particolare, nelle decisioni del giudice amministrativo è stato rilevato che *«..con riferimento alla domanda di annullamento DM n. 325/2015, l'atto impugnato dispone espressamente, all'art. 5 che, per quanto non espressamente previsto nel medesimo decreto, valgono le disposizioni di cui al d.m. MIUR n. 235/2014 e che quest'ultimo è stato definitivamente annullato con la sentenza del Consiglio di Stato n. 1973/015 del 16 aprile 2015, passata in giudicato e che, pertanto, fa stato nei confronti di tutti gli interessati»*. Di recente il TAR Lazio con sentenza n. 14303 del 08.10.2015 è intervenuto nel merito della vicenda: *“ [...] considerato pertanto che il DM: n. 235/2014 di cui al DM impugnato in questa sede è parte integrante e che, nella relativa previsione, ne ripete pedissequamente i contenuti – è stato annullato in parte de qua con la sentenza di cui in precedenza con efficacia che è stata ritenuta, da parte del Collegio in analogo e precedente contenzioso, operare erga omnes nei confronti di chi si trovi nella medesima posizione»*.

8) Il Consiglio di Stato, con diverse sentenze (sentenza n. 3628/2015, nn. 3673 e 3675/2015, n. 3788/2015, 4232/2015, n. 5439/2015) era anch'esso intervenuto positivamente sulla

questione affermando i seguenti principi: « **Risulta fondata la pretesa allo stesso inserimento nella terza fascia delle medesime graduatorie (GAE), la stessa fascia in cui gli attuali appellanti avrebbero dovuto essere inseriti qualora il titolo abilitante fosse stato loro riconosciuto in precedenza dal Ministero il quale, anche dopo il riconoscimento, ha però, in maniera singolare, continuato a non riconoscerlo per l'iscrizione in tali graduatorie e lo ha riconosciuto soltanto ai fini dell'iscrizione nelle graduatorie di istituto valide per il conferimento delle supplenze brevi e non per l'assunzione a tempo indeterminato.** [...] Né diversamente da quanto sostenuto dall'Amministrazione, può essere condivisa la tesi fondata sulla differenza tra l'efficacia del titolo abilitante del diploma magistrale conseguito entro l'anno scolastico 2001/2002 ed il diritto dei medesimi docenti abilitati all'inserimento nelle graduatorie ad esaurimento. Ciò in quanto dalla normativa vigente requisito sufficiente per siffatto inserimento è il possesso dell'abilitazione all'insegnamento. In effetti, la tabella di valutazione dei titoli della citata terza fascia delle graduatorie ad esaurimento del personale docente delle scuole ed istituti di ogni ordine e grado della tabella allegata, come previsto dall'art. 1 al d.l. n. 97/2004 convertito dalla legge n. 143/2004, integrata dalla legge n. 186/2004 e modificato dalla legge n. 296/2006, prevede tra l'altro al punto A) denominato "titoli abilitanti di accesso alla graduatoria" il titolo abilitante comunque posseduto che è quindi titolo valido, come il diploma magistrale citato, per il suddetto inserimento. Lo stesso art. 1, comma 605, lettera c) della predetta legge n. 296/2006, nel fare riferimento alla definizione di un piano triennale per l'assunzione a tempo indeterminato allo scopo di dare soluzione al fenomeno del precariato, fa espressamente salvi gli inserimenti, per il biennio 2007-2008, nelle graduatorie trasformate da permanenti in graduatorie ad esaurimento da cui parte attingere per l'assunzione, a favore dei docenti già in possesso di abilitazione, pur escludendo la possibilità di nuovi inserimenti».

9) In conclusione, secondo il Consiglio di Stato «...all'atto della citata trasformazione delle graduatorie, gli originari ricorrenti ed attuali appellanti erano già in possesso di abilitazione e non erano nuovi abilitati da escludere dall'inserimento nelle predette graduatorie».

10) L'Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato, chiamata ad affermare un principio di diritto rispetto alla questione qui esaminata, con ordinanza n. 1 del 27 aprile 2016, aveva confermato il legittimo interesse dei diplomati magistrali ante 2001/2002 ad essere inseriti nelle graduatorie ad esaurimento.

11) Soltanto con le sentenze nn. 11/2017 e 4 e 5 del 27.02.2019 l'Adunanza Plenaria ha smentito la natura abilitante del diploma magistrale conseguito entro l'a.s. 2001/2002, nonostante l'univoco tenore letterale dell'art. 15, comma 7, DPR 23 luglio 198, n. 323, sancisca testualmente: "I titoli conseguiti nell'esame di Stato a conclusione dei corsi di studio dell'istituto magistrale iniziati entro l'anno scolastico 1997/1998 conservano in via permanente l'attuale valore legale e abilitante all'insegnamento nella scuola elementare".

12) Tali pronunce sono state impugnate dinanzi la Corte di Cassazione ed attualmente i giudizi sono pendenti in attesa di essere decisi. I ricorrenti, quindi, avendo impugnati i precedenti DM di aggiornamento delle GAE ed essendo inseriti con riserva a seguito di pronuncia del giudice amministrativo, hanno interesse ad impugnare anche il decreto di aggiornamento delle GAE per il prossimo triennio per tutte le motivazioni che si andranno di seguito ad esporre.

13) Gli impugnati atti e gli ulteriori provvedimenti indicati in epigrafe devono ritenersi illegittimi per i seguenti

MOTIVI DI DIRITTO

In via preliminare:

Sulla specifica questione si evidenzia che la giustizia amministrativa non si è conformata all'interpretazione “comunitariamente” orientata della normativa interna derivante dal tenore lessicale delle norme di cui si è denunciata la violazione e imposta dal principio di supremazia dell’ordinamento dell’Unione Europea.

Invero l’art. 1, comma 605, lett. C) della L. n. 296/2006 e l’art. 15 del D.p.r. n. 323/88, laddove interpretati nel senso di precludere l’inserimento in GAE degli insegnanti con diploma magistrale conseguito entro l’a.s. 2001/02 (in quanto asseritamente privi di un titolo con “valore abilitante”) o laddove interpretati nel senso di subordinare il loro inserimento nelle (sole) GAE alla partecipazione a ulteriori sessioni di abilitazione o al conseguimento della laurea in scienze della formazione, si porrebbero in contrasto con l’ordinamento dell’Unione Europea.

Le due sentenze nn.rr. 11/2017 e 4/2019 dell' Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato hanno, in sintesi, affermato il riconoscimento del valore abilitante “*solo in via strumentale*” basato non sulla base di un'interpretazione “*sistematica*” bensì sul mero “*dato testuale*”, dell'art.15, comma 7 del D.p.r. n.323/1998, per la sola partecipazione ai concorsi ordinari e all'abilitazione all'insegnamento. (cfr. p. 38 della sentenza nr.4/2019). Tale statuizione ha tenuto conto della riforma della L.341/1990 per coloro che non fossero entrati nei ruoli alla data del d.m.10.03.1997.

Successivamente, con d.l. nr. 87/2018, convertito con L. nr. 96/2018, all'art. 4 è stato autorizzato un concorso “*straordinario*”, anche per i diplomati magistrali che hanno conseguito il titolo ante l'a.s. 2001/02 con almeno due anni di servizio prestato nell'ottennio 2010/11-2017/18, bandito con i successivi due decreti del 17.10.2018 e del 9.11.2018, che non ha previsto una prova selettiva, bensì una prova orale da cui far discendere una graduatoria regionale ai fini delle assunzioni nei ruoli.

Quindi il suddetto titolo magistrale è stato considerato, di fatto, abilitante ma limitatamente alla sola partecipazione al citato concorso straordinario.

Pertanto, le suddette decisioni appaiono lesive delle norme di diritto dell'Unione che, indirettamente, la nostra Carta costituzionale prevede di tutelare.

..ooOoo..

**I) VIOLAZIONE del principio dell'equo processo e della certezza del diritto, tutelato
gli artt. 6 e 13 della CEDU., in combinato disposto con l'art. 1 del Protocollo 1
alla Convenzione e dell'art. 47 e 52 della CDFUE. Illegittimità derivata.**

I provvedimenti impugnati sono lesivi degli artt. 6 e 13 della CEDU., in combinato disposto con l’art. 1 del Protocollo 1 alla Convenzione, nella parte in cui non sarebbe stata concessa ai ricorrenti una tutela effettiva e sufficiente contro l’arbitrio dello Stato italiano.

Merita rilevare che i ricorrenti sono stati inseriti nelle GAE con riserva ed assunti con contratti di lavoro a tempo determinato e, nel corso degli anni, le diverse pronunce del giudice amministrativo hanno riconosciuto il legittimo interesse dei ricorrenti ad essere inseriti nelle GAE (ben 7 sentenze della VI Sezione del Consiglio di Stato hanno accertato l'illegittimità della loro esclusione dalla GAE (cfr. Corte EDU. Sabanchiyeva c. Russia 6.6.2013, ricorso 38450/154, Corte EDU. Scordino 29.3.2006, ricorso 36813/97 e Corte EDU. Al Nashif c. Bulgaria 20.2.2002, ricorso 50963/99, § 123).

La disposizione censurata viola, sia il diritto dei ricorrenti «*a un processo equo osservante della sola preminenza del diritto*», nonchè il diritto al rispetto «*dell’obbligo della parità delle armi*» considerato che il MIUR ha avuto la possibilità di precludere ai ricorrenti non solo l'accesso alle GAE. ma anche all'insegnamento, benché questi avesse esaurito il suo potere discrezionale, essendogli stata preclusa una riedizione del potere sulla medesima fattispecie per effetto dell'annullamento del DM. n. 235/2014 disposto dal Consiglio di Stato.

Invero, la **VI Sezione del Consiglio di Stato** ha, costantemente, sottolineato che:

*«..l'art. 344, per i docenti nelle scuole materne e l'art. 194 del Dlg. n. 197/2004, per quelli nella scuola primaria hanno indicato nei rispettivi diplomi il titolo d'abilitazione all'insegnamento in tali due gradi scolastici, cui fa eco l'art. 402, c. 1 del Dlg 197/1994, ... dal canto suo, la tabella di valutazione dei titoli per avere l'inserimento nella III fascia delle GAE, allegata al **DL. n. 97/2004**, prevede tra l'altro, al § A) (Titoli abilitanti di accesso alla graduatoria), pure il titolo abilitante comunque posseduto, senza preclusioni espresse verso i diplomi **magistrale** o di scuola materna; ... destinatari della III fascia, per effetto dell'art. 1 del DL 97/2004 e secondo l'art. 1, c. 695 della l. 662/2006, sono adesso anche i docenti **comunque** abilitati, quindi pure coloro in possesso d'un titolo abilitante, come gli ricorrenti, nei sensi fin qui visti»¹.*

Lo Stato italiano avrebbe dovuto prevedere un procedimento giudiziario con le dovute garanzie processuali tali da consentire ai Giudici nazionali di dirimere, equamente ed efficacemente, le controversie tra i privati cittadini e la pubblica amministrazione datrice di lavoro (cfr. Corte EDU. Kotov c. Russia 3 aprile 2012, ricorso 54522/2000, § 117, Anheuser Busch Inc. c. Portogallo, ricorso 73049/01 § 83, Corte EDU. Jokela c. Finlandia, ricorso 28856/95 § 45, e Corte EDU. Zehentner c. Austria 16.7.2009, ricorso 20082/2002 § 73), fornendo idonee garanzie per la protezione contro l'arbitrio dell'Amministrazione (cfr. in tal

¹ Così, da ultimo: **Cons. Stato. Sez. VI, Sentenza n. 217 del 16.1.2018**, Presidente Dott. Sergio Santoro, **Estensore** Dott. Silvestro Maria Russo, **altri componenti Collegio** Dott. Bernhard Lageder, Dott. Vincenzo Lopilato e Dott. Marco Buricelli, e in termini: **Cons. Stato. Sez. VI Sentenza n. 3628 del 21.7.2015** - Presidente Dott. Luciano Barra Caracciolo, **Estensore** Dott. Carlo Mosca, **altri componenti Collegio** Dott. Roberto Giovagnoli, Dott.ssa Gabriella De Michele, Dott. Bernhard Lageder, **Cons. Stato. Sez. VI Sentenza n. 3673 del 27.7.2015** - Presidente Dott. Luciano Barra Caracciolo, **Estensore** Dott. Carlo Mosca, **altri componenti Collegio** Dott. Roberto Giovagnoli, Dott.ssa Gabriella De Michele, Dott. Bernhard Lageder, **Sentenza n. 3675 del 27.7.2015**, Presidente Dott. Stefano Baccarini, **Estensore** Dott. Claudio Contessa, **altri componenti Collegio** Dott. Roberto Giovagnoli, Dott. Sergio De Felice, Dott. Carlo Mosca, **Sentenza n. 3788 del 3.8.2015**, Presidente Dott. Luciano Barra Caracciolo, **Estensore** Dott. Carlo Mosca, **altri componenti Collegio** Dott. Roberto Giovagnoli, Dott.ssa Gabriella De Michele, Dott. Bernhard Lageder, **Sentenza n. 4232 del 10.9.2015**, Presidente Dott. Luciano Barra Caracciolo, **Estensore** Dott. Carlo Mosca, **altri componenti Collegio** Dott. Roberto Giovagnoli, Dott.ssa Gabriella De Michele, Dott. Bernhard Lageder, **Cons. Stato. Sez. VI sentenza n. 5439 del 2.12.2015**, Presidente Dott. Filippo Patroni Griffi, **Estensore** Dott. Giulio Castriota Scanderbeg, **altri componenti del Collegio** Dott. Claudio Contessa, Dott. Vincenzo Lopilato, Dott. Marco Buricelli, e **Cons. Stato. Sez. VI, Sentenza n. 217 del 16.1.2018**, Presidente Dott. Sergio Santoro, **Estensore** Dott. Silvestro Maria Russo, **altri componenti Collegio** Dott. Bernhard Lageder, Dott. Vincenzo Lopilato e Dott. Marco Buricelli. Riconoscono inoltre la natura abilitante del diploma magistrale Sezione n. 5388/2016 del 19-12-2016 **Cons. Stato. Sez. VI, Sentenza n. 1454 del 30.03.2017**, Presidente Dott. Maruotti, **Estensore** Dott. Gambato Spisani, **altri componenti Collegio** Dott. Russo, dr. Lopilato e dr. Mele, **Cons. Stato. Sez. VI, Sentenza n. 1482 del 30.03.2017**, Presidente Dott. Santoro, **Estensore** Dott. Gambato Spisani, **altri componenti Collegio** Dott. Russo, dr. Lopilato e dr. Mele, **Cons. Stato. Sez. VI, Sentenza n. 2094 del 08.05.2017**, Presidente Dott. Sergio Santoro, **Estensore** Dott. Francesco Mele, **altri componenti Collegio** Dott. Bernhard Lageder, Dott. Dario Simeoli e Dott. Oreste Mario Caputo, **Cons. Stato. Sez. VI, Sentenza n. 4515 del 4.08.2017**, Presidente Dott. Barra Caracciolo, **Estensore** Dott. Bernhard Lageder, **altri componenti Collegio** Dott. Russo, dr. Buricelli e dr. Volpe, **Cons. Stato. Sez. VI, Sentenza n. 5223 del 13.11.2017**, Presidente Dott. Sergio Santoro, **Estensore** Dott. Francesco Mele, **altri componenti Collegio** Dott. Bernhard Lageder, Dott. Vincenzo Lopilato e Dott. Oreste Mario Caputo.

senso oltre alle sentenze già cit. Corte EDU. Hentrich v. France e Corte EDU. Sovtransavto Holding c. Ucraina, ricorso 48553/95 § 96).

Per tali ragioni lo Stato italiano ha violato i principi **del diritto ad un processo equo e il diritto ad un ricorso effettivo consacrati negli artt. 6 e 13 della Convenzione EDU** (cfr. Corte EDU Aksoy c/Turchia, 18 dicembre 1996, §§ 93 e ss.) e recepiti dagli **artt. 47 e 52 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea**, in quanto soltanto dopo la decisione dell'Adunanza Plenaria è stata negato il valore del diploma magistrale così come richiamato dalle numerose pronunce del giudice amministrativo di primo e di secondo grado; sul punto si potrebbe ritenere altresì violato l'obbligo, previsto dall'art. 2 del decreto legislativo n. 104 del 2010, di rispettare «*i principi della parità delle armi, del contraddittorio*».

Anche per questi motivi pendono presso le SS.UU. della Corte di Cassazione due ricorsi che hanno eccepito alcuni vizi delle pronunce del massimo organo di giustizia amministrativa, posto che: *"È configurabile omissione di esercizio del potere giurisdizionale da parte del Consiglio di Stato, come tale sindacabile dalle sezioni unite della Corte di cassazione, qualora la sentenza sia destinata ad esplicare i propri effetti in maniera contrastante con una norma sovranazionale (nella specie, della convenzione europea dei diritti dell'uomo) cui lo Stato italiano è tenuto a dare applicazione."* (così, da ultimo, Cass.sez. un., 08/04/2016, n. 6891, in *Foro it.* 2016, 5, I, 1667, che rimarca come la violazione della CEDU. *"rientra in uno di quei "casi estremi" in cui il giudice adotta una decisione anomala o abnorme, omettendo l'esercizio del potere giurisdizionale per errores in indicando o in procedendo, che danno luogo al superamento del limite esterno (v. S.u. 4.02.14 n. 2403")*).

Relativamente al ricorso iscritto al **r.g. 12238/2018 delle SS.UU. della Corte di Cassazione**, ai sensi degli artt. 91-110 e 111 c.p.a., sono state rilevate diverse violazioni di legge per le quali si è in attesa di giudizio.

Dunque, lo Stato italiano e le due pronunce sopra richiamate, hanno vanificato le sentenze con le quali lo stesso Consiglio di Stato aveva annullato il DM. n. 235/2014, riconoscendo la natura abilitante del diploma conseguito entro l'a.s. 2001/02 con conseguente diritto all'inserimento nelle GAE.

Come noto **l'art. 52** («*Portata e interpretazione dei diritti e dei principi*») della **Carta dei diritti fondamentali** dell'Unione europea sancisce che *«laddove la presente Carta contenga **DIRITTI CORRISPONDENTI** a quelli garantiti dalla Convenzione europea per la salvaguardia dei Diritti dell'Uomo, il significato e la portata degli stessi sono uguali a quelli conferiti dalla suddetta convenzione. La presente disposizione non preclude che il diritto dell'Unione conceda una protezione più estesa»*.

Risulta decisiva la circostanza che la **Corte Europea dei diritti dell'uomo** ha, costantemente, ritenuto che *"71. Il problema che nella specie si pone è quello di un **processo giusto** e, secondo la Corte, vi è responsabilità dello Stato sia nella sua qualità di legislatore, laddove altera il processo o influisce sulla conclusione giudiziaria della controversia, sia nella sua espressione di potere giudiziario, laddove influisce sull'equità del procedimento nel quadro delle controversie di diritto privato in particolare. 72. La Corte rammenta che nell'ambito di controversie di carattere privato, il principio dell'eguaglianza delle armi implica l'obbligo di offrire a ciascuna delle parti in causa la possibilità di presentare le sue ragioni in condizioni non svantaggiate rispetto a quelle di cui gode il suo avversario"*, (**Corte Europea arrêts Arnolin et autres et 24 autres affaires c. France, nos 20127/03, 31795/03, 35937/03, 2185/04, 4208/04, 12654/04, 15466/04, 15612/04, 27549/04, 27552/04, 27554/04, 27560/04, 27566/04, 27572/04, 27586/04, 27588/04, 27593/04, 27599/04, 27602/04, 27605/04, 27611/04, 27615/04, 27632/04, 34409/04 et 12176/05 del 9 aprile 2007, e Aubert et autres et 8 autres affaires c. France, nn. 31501/03, 31870/03, 13045/04, 13076/04, 14838/04, 17558/04, 30488/04, 45576/04 et 20389/05 del 9 aprile 2007, Maurice c. Francia [GC], n. 11810/03 del 6 ottobre 2005, §§ 90 e 93, CEDH 2005-IX, Lecarpentier ed altro c.**

Francia, n. 67847/01, §§ 48, 51 e 52, 14 febbraio 2006, affaire SCM Scanner de l'ouest lyonnais et autres c. France, del 21 settembre 2007, § 28.)

L'art. 6 della CEDU, quindi, preclude qualsiasi intromissione nelle cause in cui lo Stato sia parte processuale e il diritto alla tutela giurisdizionale, riconosciuto dall'art. 47 CDFUE, deve essere definito con riferimento al significato e alla portata conferiti a tale diritto dalla CEDU negli artt. 6 e 13 (v. art. 52, n. 3, CDFUE).

Per le medesime ragioni risulta, altresì, violato anche il *“principio della certezza del diritto”* il quale *“esige, segnatamente, che le norme giuridiche siano chiare, precise e prevedibili nei loro effetti, in particolare qualora esse possano comportare conseguenze sfavorevoli in capo ai singoli e alle imprese”*, (così: Corte di Giustizia CE, sentenza 7 giugno 2005, causa C-17/03 e, in termini, tra le tante, Corte di Giustizia CE, sentenze 13.3.2008, C-383/06, 384/06 e 385/06; 9.10.2001, C- 80/99, 81/99 e 82/99; 21.9.1983 C-205/82 e 215/82; 27.9.1979, C-230/78).

Con univoco insegnamento la Corte EDU ha ribadito l'affermazione dei suddetti principi statuendo che: «35. La Corte rammenta anzitutto che il diritto a un processo equo deve essere interpretato alla luce del preambolo della Convenzione, che enuncia la preminenza del diritto come elemento del patrimonio comune degli Stati contraenti. Ora, uno degli elementi fondamentali della preminenza del diritto è il **principio della certezza dei rapporti giuridici** (Brumărescu c. Romania [GC], n. 28342/95, § 61, CEDU 1999 VII), che tende soprattutto a garantire alle persone soggette alla giustizia una **certa stabilità delle situazioni giuridiche e a favorire la fiducia del pubblico nella giustizia** (Nejdet Şahin e Perihan Şahin c. Turchia [GC], n. 13279/05, § 57, 20 ottobre 2011, e Agrokompleks c. Ucraina, n. 23465/03, § 144, 6 ottobre 2011). 36. Questo principio è implicito in tutti gli articoli della Convenzione e costituisce uno degli elementi fondamentali dello Stato di diritto (si vedano, tra altre, Beian c. Romania (n. 1), n. 30658/05, § 39, CEDU 2007-XIII (estratti); Iordan Iordanov e altri c. Bulgaria, n. 23530/02, § 47, 2 luglio 2009; e Ştefănică e altri c. Romania, n. 38155/02, § 31, 2 novembre 2010). In effetti, l'incertezza – che sia legislativa, amministrativa o attinente alle pratiche applicate dalle autorità – è un fattore di cui si deve tenere conto per valutare la condotta dello Stato (Păduraru c. Romania, n. 63252/00, § 92, CEDU 2005-XII (estratti); Beian (n. 1), sopra citata, § 33; e Nejdet Şahin e Perihan Şahin, sopra citata, § 56)» (così Corte EDU sentenza 5 ottobre 2017 Mazzeo c. Italia n.32269/2009, nonché, in termini: Corte EDU- Beian contro Romania n. 30658/05 del 2.12.2007, §§ 34 e 40).

Sotto tale diverso profilo si denuncia la violazione del diritto dell'Unione.

I provvedimenti impugnati devono ritenersi illegittimi anche per illegittimità derivata.

..ooOoo..

II) VIOLAZIONE DELLA CLAUSOLA 4 E 5 DELL'ACCORDO QUADRO DEL 18.3.99 SUL LAVORO A TEMPO DETERMINATO E DELLA DIRETTIVA DEL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA 28 GIUGNO 1999/70/CEE. ILLEGITTIMITA' DERIVATA.

La violazione della Clausola 4 rinviene dal fatto che irragionevolmente i ricorrenti, in quanto esclusi dalle Gae resteranno, *“sine die”*, docenti precari assunti con contratti a termine, quindi, discriminati rispetto a coloro che sono stati assunti a tempo indeterminato in relazione alle «condizioni di impiego».

Come noto la CGUE ha sottolineato che **la disposizione in epigrafe vieta le discriminazioni inerenti alle condizioni relative alla cessazione di un contratto a tempo determinato.**

Sul punto, convergono le conclusioni presentate dall'avv. *Generale Eleanor Sharpston* nella Causa Margarita Isabel Vega González C-158/16, paragrafo 25, nonché, in senso

conforme, la sentenza del 14 settembre 2016, de Diego Porras, C-596/14, Sentenza del 12 dicembre 2013, Carratù, C-361/12, e la sentenza del 13 marzo 2014, **Nierodzik, C-38/13, paragrafo 23 per cui** “*L’accordo quadro, in particolare la sua clausola 4, mira a dare applicazione al suddetto principio nei confronti dei lavoratori a tempo determinato, al fine di impedire che un rapporto di impiego di tale natura venga utilizzato da un datore di lavoro per privare questi lavoratori di diritti riconosciuti ai lavoratori a tempo indeterminato (sentenze del 13 settembre 2007, Del Cerro Alonso, C-307/05, Racc. pag. I-7109, punto 37, nonché Gavieiro Gavieiro e Iglesias Torres, cit., punto 48)”.*

Nel caso in esame, in effetti, i ricorrenti, qualora non potessero beneficiare dell’inserimento nelle GAE perderebbero la possibilità di essere immessi nei ruoli in quanto estromessi ingiustamente dalle suddette graduatorie e quindi sarebbero discriminati rispetto ai docenti stabilizzati “*comparabili*” con grave pregiudizio in termini di tutele giuridiche ed economiche oltre che previdenziali ed assistenziali.

In effetti i ricorrenti che sono docenti precari, cd. “*storici*”, si vedono discriminati in termini di “*condizioni di impiego*” (basti pensare ad alcune indennità, quali ad esempio la cd. retribuzione professionale dei docenti, se la supplenza è stata conferita su più contratti, la retribuzione dei mesi estivi, prevista per i docenti di ruolo, il “*bonus docenti*” sul merito previsto per i soli docenti di ruolo, ai sensi del comma 126 della L.107/2015 nonché le condizioni di licenziamento, tra cui il termine di preavviso di risoluzione del rapporto di lavoro, evidentemente, diversi tra il personale precario e quello stabilizzato).

La violazione della Clausola 5 discende dal fatto che, proprio perché esclusi dalle GAE, l’ordinamento interno non prevede alcuna misura preventiva o repressiva volta alla stabilizzazione del posto di lavoro per i ricorrenti in quanto esclusi sia dalla sfera di applicazione dei dd.ll.gg.ss nn. 368/2001 e 81/2015, di recepimento della direttiva 1999/70, sia dal *piano straordinario di stabilizzazione* varato con la legge 107/2015, sia, infine, dal *concorso riservato agli abilitati* indetto con d.m. 17.10.2018 e del successivo decreto del 9.11.2018.

Sul punto è bene rimarcare che, in disparte la circostanza che l’accesso al concorso straordinario richiede oltre al titolo magistrale (questa volta riconosciuto abilitante) anche un biennio di servizio nell’ottennio 2010/11 al 2017/18, requisito non in possesso di tutti i ricorrenti, i posti disponibili per tale tornata concorsuale straordinaria sono limitati al 50 % delle disponibilità organiche residue dopo l’immissione in ruolo dei concorsi banditi nel 2016 mentre il restante 50% è stato riservato a coloro che sono iscritti a pieno titolo nelle GAE.

Pertanto, come chiarito dal punto b) dell’art. 4 del D.L. 87/2018, i posti effettivamente disponibili per tale concorso straordinario sono solo quelli che residuano dopo l’assegnazione di quelli conferiti all’esito nei concorsi ordinari 2016, quindi una esigua parte delle disponibilità organiche.

La Corte **Costituzionale** con la sentenza **n. 187 del 2016** ha rimarcato che l’inserimento nelle graduatorie per cui è causa costituisce l’unico strumento per garantire ai precari storici “**.....indiscutibili chances di immissione in ruolo a tutto il personale interessato, secondo una delle alternative espressamente prese in considerazione dalla Corte di giustizia**”.

Se trovasse conferma l’interpretazione dell’Adunanza Plenaria i ricorrenti perderebbero la possibilità di beneficiare dell’unica misura attuativa della clausola 5 dell’accordo quadro ossia essere inserite nelle graduatorie finalizzate proprio all’eliminazione del precariato storico.

L’interpretazione fornita dall’Adunanza Plenaria consegue, quindi, dal fatto che “*la clausola 5, punto 1, dell’accordo quadro impone agli Stati membri, al fine di prevenire l’utilizzo abusivo di una successione di contratti o rapporti di lavoro a tempo determinato, l’adozione effettiva e vincolante di almeno una delle misure che essa elenca, qualora il loro diritto interno non contenga norme equivalenti. ... 30- la clausola 5, punto 1, dell’accordo*

quadro assegna agli Stati membri un obiettivo generale, che consiste nella prevenzione di siffatti abusi, lasciando loro nel contempo la scelta dei mezzi per conseguire tale obiettivo, purché essi non rimettano in discussione l'obiettivo o l'efficacia pratica dell'accordo quadro (sentenze del 3 luglio 2014, *Fiamingo e a.*, C-362/13, C-363/13 e C-407/13, EU:C:2014:2044, punto 60, nonché del 26 novembre 2014, *Mascolo e a.*, C-22/13, C-61/13, C-63/13 e C-418/13, EU:C:2014:2401, punto 76)" (così, da ultimo, CGUE María Elena Pérez López C-16/15, 14 settembre 2016).

L'Adunanza Plenaria non avrebbe scrutinato la violazione della normativa eurolavorativa violando, in tal modo, i principi affermati dalla sentenza 26.11.2014 resa dalla CGUE nelle cause riunite C-22/13, da C-61/13 a C. 63/13 e C- 418/13, *Mascolo* ed altri.

I ricorrenti, quindi, evidenziano la difformità del "*decisum*" dell'Adunanza Plenaria con le tutele previste dal diritto dell'Unione in quanto, se non fosse possibile l'inserimento nelle Gae dei diplomati magistrali, l'ordinamento interno si porrebbe in contrasto con la clausola 5 dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato poiché, non prevedrebbe alcuna misura "preventiva o dissuasiva" dell'abuso del precariato con riferimento ai docenti delle scuole statali.

Inoltre avrebbe, erroneamente, sostenuto, al punto 29, che:

«...nella situazione in esame appare ragionevole ed ispirato a consistenti ragioni di interesse pubblico il ripristino a regime del sistema di reclutamento degli insegnanti attraverso selezione concorsuale per esami, con salvaguardia delle sole più antiche posizioni di "precariato storico", per evidenti ragioni sociali. Ragioni, quelle appena indicate, che giustificano pienamente l'attuale disciplina anche in rapporto al diritto comunitario, con particolare riguardo alla **clausola 4 dell'accordo quadro** sul lavoro a tempo determinato, concluso il 18 marzo 1999 e allegato alla direttiva 1999/70/CE del Consiglio in data 28 giugno 1999, che esclude ogni discriminazione dei lavoratori a tempo determinato rispetto a quelli a tempo indeterminato ... spetta al giudice nazionale una delicata valutazione – da condurre caso per caso – al fine di verificare la sussistenza, o meno, di "ragioni oggettive", che a norma della medesima direttiva possono giustificare un trattamento differenziato dei lavoratori a tempo determinato (Corte di Giustizia, *Valenza e a.* – da C-302/11 a C-305/11). Per l'individuazione di tali ragioni, in effetti, non si rinvenivano parametri di riscontro nella direttiva 1999/70/CE, ma la Corte di Giustizia (Grande sezione, sentenza del 4 luglio 2006, causa C-212/04 – *Adeneler*) ha precisato che il significato e la portata della relativa nozione debbono essere determinati in funzione dell'obiettivo perseguito dall'accordo-quadro e, in particolare, del contesto in cui si inserisce la clausola 5, n. 1, lettera a) dello stesso (clausola, quella appena indicata, che **mira a prevenire gli abusi**, derivanti dall'utilizzo di più contratti di lavoro successivi a tempo determinato, dovendo, invece, la forma generale dei rapporti di lavoro essere a tempo indeterminato, in quanto la stabilità del posto costituisce elemento importante per la tutela dei lavoratori). Il margine di discrezionalità, lasciato al riguardo agli Stati membri dell'Unione, resta, dunque, contenuto dalla necessità di garantire il risultato imposto dal diritto comunitario, alla luce sia dell'art. 249, comma 3, del Trattato che del punto 1 dell'art. 2 della direttiva 1999/70: la nozione di "ragioni oggettive", pertanto, deve essere "riferita a circostanze precise e concrete che caratterizzano una determinata attività", in modo tale da giustificare, in un particolare contesto, l'utilizzo di contratti di lavoro a tempo determinato successivi (sentenza *Adeneler* cit., punto 88). Dette circostanze possono essere il risultato della **particolare natura dei compiti, per il compimento dei quali i contratti sono stati conclusi**, o del perseguimento di obiettivi legittimi di politica sociale di uno Stato membro (sentenza *Adeneler* cit. punto 70). Per quanto riguarda la reiterazione di contratti di lavoro a termine, ad esempio, può agevolmente sostenersi che tale reiterazione deve essere giustificata da esigenze temporanee, straordinarie ed urgenti del datore di lavoro e non essere finalizzata a soddisfare fabbisogni permanenti. È di tutta evidenza che le disposizioni normative in esame rispondono pienamente alla disciplina comunitaria, in quanto, appunto, volte ad eliminare il precariato (pur nel rispetto di parametri di gradualità, introdotti a tutela di situazioni a lungo

protrattesi nel tempo e destinate alla stabilizzazione), con tendenziale, generalizzato ritorno ai contratti di lavoro a tempo indeterminato, previa selezione concorsuale per merito, nel già ricordato interesse pubblico alla formazione culturale dei giovani, che la scuola deve garantire attraverso personale docente qualificato. Ove le tesi difensive in esame fossero accolte, viceversa, non potrebbe che formarsi un nuovo consistente precariato, che allungherebbe i tempi del perseguimento del sistema previsto a regime, o lo renderebbe addirittura non perseguibile. Nella presente sede di giudizio di legittimità, pertanto, è sufficiente rilevare che non può essere ammessa la riapertura delle graduatorie ad esaurimento, per ragioni non puntualmente previste a livello legislativo, senza che ciò determini dubbi di legittimità costituzionale o comunitaria».

La sentenza dell'Adunanza Plenaria - interpretando l'art. 1, comma 605, lett. C) della L. n. 296/2006 e l'art. 15 del d.PR. n. 323/88, nel senso di precludere l'inserimento in GAE degli insegnanti con diploma magistrale conseguito entro l'a.s. 2001/02 – risulta non conforme al principio in base al quale bisognerebbe **privilegiare un' interpretazione comunitariamente orientata** della normativa interna che, diversamente, sarebbe preclusiva per i ricorrenti, della possibilità **di beneficiare dell'unica misura attuativa della Clausola 5 dell'accordo quadro**, mentre *“la clausola 5, punto 1, dell'accordo quadro impone agli Stati membri, al fine di prevenire l'utilizzo abusivo di una successione di contratti o rapporti di lavoro a tempo determinato, l'adozione effettiva e vincolante di almeno una delle misure che essa elenca”* (così, CGUE María Elena Pérez López C-16/15, 14 settembre 2016).

Lo Stato italiano, nel recepire correttamente la Direttiva 1999/70/CE, avrebbe dovuto prevedere misure *“effettive ed energiche”* idonee a prevenire e, se del caso, sanzionare gli abusi nella successione dei contratti a tempo determinato alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni, come l'art.5, comma 4-bis, d.lgs. n.368/2001 (punto 55; già ordinanza Affatato, punto 48; sentenza Mascolo del 26.11.2014, p.79), adeguandosi **al principio di leale cooperazione** con le Istituzioni europee di cui all'art.4, punto 3, del Trattato dell'Unione europea TUE, da cui il neanche Giudice nazionale può discostarsi se non violando in maniera flagrante il diritto europeo (punti 59-61, cit. sent.Affatato; sentenza Mascolo del 26.11.2014, p.45).

I ricorrenti, quindi, evidenziano come il d.m. 374/2019, in applicazione di quanto deciso dall'Adunanza Plenaria, ripropone tali gravi violazioni in quanto, non consentendo l'inserimento nelle GAE dei ricorrenti si pone in contrasto con le citate clausole 4 e 5 dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, poiché, (anche) tale atto regolamentare consente di reiterare l'abuso dei contratti a termine.

Anche per tali ragioni si chiede che la questione ai sensi dell'art. 267 del TFUE sia rimessa alla CGUE

I provvedimenti impugnati devono ritenersi illegittimi anche per illegittimità derivata.

..ooOoo..

III) VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 3 - 4 E 12 DELLA DIRETTIVA 2005/36/CE SUL RICONOSCIMENTO DELLE QUALIFICHE PROFESSIONALI – VIOLAZIONE DELLE TUTELE PREVISTE DAL CAPITOLO 2 DEL "PROCESSO DI BOLOGNA" IN MATERIA DI PUBBLICITÀ SUI TITOLI DI STUDIO RILASCIATI. ILLEGITTIMITÀ DERIVATA

Le richiamate decisioni dell'Adunanza Plenaria che hanno ritenuto il titolo di diploma magistrale non valido per ottenere l'inserimento nelle Gae, appaiono non conformi alle previsioni di cui **agli artt. 3 - 4 e 12 della direttiva 2005/36/CE sul riconoscimento delle**

qualifiche professionali, perchè il diploma magistrale conseguito entro l'a.s. 2001/02 costituisce, indubbiamente, un titolo idoneo all'inserimento in GAE, non solo in quanto espressamente così qualificato dall'art. 194 del D.L. 16 aprile 1994, n. 297 (*"Al termine del corso di studi della scuola magistrale si sostengono gli esami per il conseguimento del titolo di abilitazione all'insegnamento nelle scuole materne"*), dall'art. 15 del d.PR. n. 323/88 e dal D.M. n. 353/2014, ma anche perchè la direttiva 2005/36/CE ha previsto che, ai fini del riconoscimento delle qualifiche professionali, non rilevano le modalità di reclutamento previste dal diritto interno di ciascun Stato membro, bensì il percorso formativo seguito (cfr. in tal senso il **parere Dipartimento per le Politiche europee in data 21.03.2014 nonchè il disposto della causa C-102/2002 del 29.04.2004 della CGUE**, ai pp. § 43 e ss.).

Percorso formativo che, indubbiamente, ha comportato una qualificazione professionale in base alle competenze acquisite negli anni di precariato nella scuola statale svolti, a partire quantomeno dall'a.s. 2002/2003, ma anche alla luce dell'anno di tirocinio, espletato al quinto anno di frequenza degli istituti magistrali, che costituisce, a tutti gli effetti, una *"formazione regolamentata"* [prima prevista dall'art. 53 del R.D. 6.05.1923 e dall'art. 194 del d.lgs. nr. 297/1994), ai sensi della lett.e) e j)] dell'art. 3 della Direttiva 2005/36/CE in questione.

Il fatto che tale titolo abbia valore abilitante è stato, espressamente, confermato anche dal medesimo MIUR che, a più riprese, ove chiamato a pronunciarsi sull'argomento, non ha mancato di evidenziare come tale diploma *"conservierà per sempre il valore abilitante e consentirà, comunque, di accedere all'insegnamento"*. (**nota a firma del Ministro Berlinguer, 3 marzo 1997, prot. n. 12588/BL, il cui contenuto è in seguito ribadito anche dalle circolari ministeriali 18 ottobre 2008, prot. n. 4458/C18**).

In effetti l'art. 402 del d.lgs. 297/1994 ha stabilito che fino alla riforma degli studi universitari disposto con la L.341/90 il diploma delle scuole magistrali è idoneo ai fini dell'ammissione ai concorsi a posti a cattedre nelle scuole dell'infanzia e in quelle materne.

In altri termini, prima dell'istituzione della laurea in Scienze della formazione, il titolo di studio attribuito dagli istituti magistrali doveva considerarsi abilitante secondo l'art. 53 del R.D. 6 maggio 1923, n. 1054 in combinato disposto con l'art. 194 d.l. 16 aprile 1994, n. 297; ciò è sancito inoltre dal D.M. 10 marzo 1997, dal D.I. nr.175/1997, dall'art. 15, co. 7, del d.P.R. 23 luglio 1998, n. 323, ed infine, recentemente, ai fini dell'ammissione al concorso a cattedre, dal d.d.g. n. 82 del 24 settembre 2012.

A ciò si aggiunga che l'art. 1 del d.l. 97/2004, convertito in L. nr.186/2004, poi modificata con la L. 296/2006, al comma 605 ha fatto salvi i diritti di coloro che fossero in possesso di abilitazione alla data della trasformazione delle graduatorie permanenti a quelle ad esaurimento.

Il citato anno di tirocinio ha, infatti, rispettato i requisiti previsti dal menzionato art. 3 della Direttiva 2005/36/CE, sia con riferimento alla cd. *"supervisione"* del corso professionalizzante, sia al periodo di svolgimento svoltosi al quinto anno del corso di studi magistrali.

Il tirocinio in questione, in effetti, prevedeva un'importante attività di formazione e di insegnamento con l'ausilio di un *"tutor"*, di docenti titolari delle scuole secondarie e delle Università. La pregressa normativa prevedeva, infatti, il coinvolgimento dei vecchi Provveditorati agli Studi, dell'Università, dei docenti universitari e di ruolo delle scuole secondarie e imponeva, per l'anno di formazione, la frequenza obbligatoria sia della pratica, la mattina presso le scuole elementari, che pomeridiana, relativa alla formazione teorica, con un esame finale conclusivo, scritto e orale, abilitante l'esercizio alla professione di insegnante nelle scuole dell'infanzia ed elementari (cfr. in tal senso, per ultimo, a circolare prot.n. 4897 del 2010).

Tale diritto risulta affermato dalla CGUE nella causa c-102/2002 DEL 29.04.2004, in materia di tutela della libera circolazione delle persone, la quale, al p. 36, ha statuito che:

“...come risulta in particolare dal primo ‘considerando’ di entrambe le direttive 89/48 e 92/51, l’eliminazione degli ostacoli alla libera circolazione delle persone e dei servizi all’interno della Comunità costituisce l’obiettivo principale di tali direttive. I ‘considerando’ in esame sottolineano che, tra gli altri aspetti, la libera circolazione delle persone e dei servizi implica, per i cittadini degli Stati membri, la facoltà di esercitare una professione, a titolo indipendente o dipendente, in uno Stato membro diverso da quello nel quale essi hanno acquisito le loro qualifiche professionali. Dal terzo e quarto ‘considerando’ della direttiva 89/48 deriva altresì che l’instaurazione di un sistema generale di riconoscimento dei diplomi è diretta a facilitare l’esercizio da parte dei cittadini comunitari di tutte le attività professionali che sono subordinate nello Stato membro ospitante al possesso di una formazione determinata. Il diciottesimo ‘considerando’ della direttiva 92/51 conferma peraltro che il sistema generale di riconoscimento istituito da tale direttiva mira, come il primo sistema generale istituito dalla direttiva 89/48, a sopprimere gli ostacoli all’accesso alle professioni regolamentate”.

In ogni caso la **Commissione Ue, con comunicazione del 31 gennaio 2014 al Parlamento europeo**, inviata in risposta alla **petizione n.567/2011** di un diplomato magistrale (che chiedeva, in applicazione della direttiva 2005/36/CE, il riconoscimento, negato in un primo momento dallo Stato italiano, del diploma di maturità magistrale come titolo abilitante per l’insegnamento in Gran Bretagna), **ha dato atto che il diploma magistrale è una qualifica completa all’insegnamento in Italia nelle scuole dell’infanzia e primaria** e che il concorso a cattedra non rappresenta una procedura di abilitazione, ma solo una procedura di reclutamento nella scuola statale e che, pertanto, i possessori di diploma di maturità magistrale in Italia sono pienamente abilitati ad insegnare in tutta Europa nonché a stipulare contratti a tempo indeterminato.

Più esattamente nella citata petizione lo Stato italiano ha certificato che il diploma magistrale è “..an attestation certifying that he was qualified to teach in Italy..” e per tale ragione il richiedente è stato ammesso ad insegnare in una scuola di pari grado inglese.

In tal senso l’Adunanza Plenaria, con il solo riferimento, sulla specifica questione del p. 6 dei “*principi di diritto*”, ha contraddetto quanto affermato dallo Stato italiano, asserendo il valore del titolo magistrale come “*strumentale*” al concorso flettendo il diritto al punto di affermare che il comma 7 dell’art. 15 del d.p.r. 323/1998 avrebbe significato solo tale univoca interpretazione, dimenticando che, tra il primo e il secondo periodo, vi è un punto: “7. *I titoli conseguiti nell’esame di Stato a conclusione dei corsi di studio dell’istituto magistrale iniziati entro l’anno scolastico 1997/1998 conservano in via permanente l’attuale valore legale e abilitante all’insegnamento nella scuola elementare. Essi consentono di partecipare ai concorsi per titoli ed esami a posti di insegnante nella scuola materna e nella scuola elementare*”.

Pertanto, anche alla luce di quanto dichiarata nella citata petizione si chiede che la questione sia rimessa alla CGUE per le rappresentate violazioni comunitarie.

I provvedimenti impugnati devono ritenersi illegittimi anche per illegittimità derivata.

..ooOoo..

III) VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DEL LEGITTIMO AFFIDAMENTO. ILLEGITTIMITA’ DERIVATA.

Sotto diverso profilo lo studente che, al tempo, si è iscritto all’istituto magistrale era titolare di un interesse qualificato a che tali principi trovino applicazione nell’ambito dell’autonomia

normativa, pur riconosciuta dal legislatore e dai menzionati principi costituzionali ed eurounitari.

Va rilevato che lo "status" di studente, costituito con l'atto di iscrizione, pur essendo funzionale al conseguimento del diploma assume nondimeno una sua autonoma rilevanza giuridica sotto una serie di profili tra cui quello della tutela della certezza dei diritti e della buona fede contrattuale e quindi dell'affidamento e della ragionevolezza nonché per altro verso dell'imparzialità e del buon andamento amministrativo.

Dunque, il MIUR, in applicazione dei suindicati principi, avrebbe dovuto attivarsi per fornire tutti gli strumenti atti a non pregiudicare il percorso ed il successo formativo degli studenti.

Secondo quanto definito dall'ordinamento previgente alla riforma della L.n.341/1990, attuata poi con il **decreto interministeriale del 10.03.1997**, (tra l'altro richiamati nelle sentenze dell'Adunanza Plenaria) gli studenti iscritti agli istituti magistrali potevano conseguire l'abilitazione e l'iscrizione all'Università, come detto, dopo avere frequentato il 5 anno di tirocinio previsto dagli ordinamenti allora vigenti.

In merito deve trovare applicazione il principio della certezza del diritto, allora vigente al momento dell'iscrizione dello studente, poiché è proprio al momento dell'iscrizione che si instaura il rapporto giuridico tra l'istituto scolastico e lo studente, il quale, all'atto dell'iscrizione, individua il tipo di scuola, in base alle prospettive lavorative ed alle specifiche inclinazioni sceglie l'istituto più idoneo al proprio progetto di vita. Iscrizione che si articola in tre fasi:

A - dell'iniziativa, con cui lo studente con apposita domanda chiede alla scuola di essere iscritto sulla base di una scelta fatta alla luce del piano di studi e del relativo titolo di diploma conclusivo del ciclo di studi secondari superiori;

B- dell'istruttoria, nella quale la segreteria della scuola verifica i documenti ed il possesso dei requisiti previsti di legge;

C- costitutiva, che termina con l'atto di iscrizione ed ammissione alla frequenza della scuola da cui sorge un vero e proprio **"rapporto giuridico di natura contrattuale"**, con diritti e doveri reciproci, in base alle leggi a quel momento vigenti.

Sul punto, con riferimento alle modifiche degli ordinamenti universitari, la giurisprudenza ha avuto modo di affermare il principio dell' ".....indubbia necessità di determinare un quadro di certezze che permette allo studente di organizzare la propria carriera universitaria secondo un disegno coerente e non sulla base di un quadro di riferimento soggetto a mutamento; solo prevedendo un quadro di certezze, infatti, lo studente e l'Amministrazione universitaria possono progettare (e realizzare) un percorso formativo coerente e finalizzato alla migliore qualificazione professionale".(cfr. T.A.R. Puglia Lecce Sez. I 23 gennaio 2008 n. 178 e 20 febbraio 2008 n. 543)

Principi invero, già affermati con il "**Processo di Bologna**", movimento di riforme iniziato nel giugno del 1999 a Bologna, dove i ministri dell'istruzione di 29 paesi europei sottoscrissero una dichiarazione congiunta per la costituzione di uno Spazio Europeo dell'Istruzione Superiore, con l'obiettivo di realizzarlo entro il 2010, che ha circondato di garanzie il percorso formativo degli studenti, a partire proprio dalla "trasparenza e leggibilità dei percorsi formativi". Si tratta di un grande sforzo di convergenza dei sistemi di formazione, anche universitari, dei Paesi partecipanti che ha coinvolto, direttamente, tutte le istituzioni europee e le loro componenti interne. L'obiettivo perseguito è fare in modo che nel 2010 (data limite ora spostata al 2020) i sistemi di istruzione superiore dei paesi partecipanti e le singole istituzioni siano organizzati in maniera tale da garantire: **la trasparenza e leggibilità dei percorsi formativi e dei titoli di studio...**;

Al **Capitolo 2 della Dichiarazione di Bologna**, relativo alla valutazione dei corsi di studio, è stato dato spazio, appunto, alla pubblicità delle informazioni che le istituzioni hanno la responsabilità di fornire informazioni - accurate, imparziali, obiettive e facilmente accessibili - relative ai corsi di studio offerti, ai risultati di apprendimento previsti, ai titoli che rilasciano, alle metodologie di insegnamento e apprendimento, alle procedure di verifica dell'apprendimento utilizzate e alle opportunità di apprendimento disponibili per i loro studenti.

Per cui lo studente, nel suo percorso formativo, è tutelato anche dai suddetti principi di rango transnazionale su cui gli stati membri dell'Unione hanno iniziato a lavorare dal lontano 1999.

Non a caso le direttive 2005/35/CE e le successive modifiche della 2013/55/Ce hanno regolamentato, solo dopo l'a.s. 2001/2002, la specifica questione delle qualifiche professionali, tra cui l'abilitazione all'insegnamento. L'atto di recepimento della direttiva 2005/36/CE è stato il **d.gs. nr. 206/2007**, rubricato "Attuazione della direttiva 2005/36/CE relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali.....".

Le suddette direttive non hanno disposto alcun obbligo di formazione universitaria al fine specifico del riconoscimento dell'abilitazione all'insegnamento, motivo su cui si è basata una parte delle contestate sentenze dell'Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato.

In merito, il menzionato decreto legislativo **all'art. 4** ha stabilito che il "titolo di formazione" può essere rilasciato dall'Università o "*da altro organismo abilitato secondo particolari discipline che certificano il possesso di una formazione professionale acquisita in maniera prevalente sul territorio della Comunità*".

Ivi aggiungendo che il suddetto titolo ha "*uguale valore*" se "*i loro possessori hanno maturato, nell'effettivo svolgimento dell'attività professionale, un'esperienza di almeno tre anni sul territorio dello Stato membro che ha riconosciuto tale titolo, certificata dal medesimo*".

Nello stesso articolo la "qualifica professionale" è certificabile sia da un titolo che da un'esperienza lavorativa maturata. Più precisamente sono definite qualifiche professionali "*le qualifiche attestate da un titolo di formazione, un attestato di competenza di cui all'articolo 19, comma 1, lettera a), numero 1), o un'esperienza professionale..*".

L'art. 19 del menzionato decreto, rubricato "Livelli di qualifica", poi, ha regolamentato i livelli di qualifica professionale all'interno degli Stati membri ivi contemplando, tra i titoli, i diplomi rilasciati dalle scuole secondarie e/o eventuali attività di tirocinio svolte in aggiunta al ciclo di studi [(cfr. p.2, lett.b) e lett.c)].

In sintesi il decreto in questione, che ha recepito i principi e le richiamate direttive comunitarie nel nuovo sistema di formazione basato sulla certificazione delle "competenze" e delle "abilità" che si sono aggiunte al tradizionale sistema formativo italiano basato esclusivamente sulla verifica delle "conoscenze".

Tale innovazione del sistema della formazione ha valorizzato, anche ai fini della qualificazione professionale dell'abilitazione all'insegnamento, sia il servizio prestato che l'eventuale tirocinio svolto. A questo punto è il caso di evidenziare che i ricorrenti hanno conseguito il titolo di diploma magistrale abilitante che ha consentito loro di espletare la propria attività di docenti nelle scuole statali.

Si eccepisce, pertanto, anche la violazione con riferimento agli **artt. artt. 2, Cost.**, in materia della tutela della garanzia dei diritti inviolabili dell'uomo; **3 Cost.** in materia della tutela del principio di uguaglianza, di ragionevolezza e di affidamento dei ricorrenti, **51 Cost.** in materia della tutela di accesso ai pubblici uffici in "*condizioni di uguaglianza*"; **97 Cost.** in materia di tutela del principi di buon andamento e dell'imparzialità dell'amministrazione nonché degli obblighi di adeguamento al diritto comunitario statuiti dagli **artt. 10 e 117 Cost.**,

con particolare riferimento al parametro interposto **dell'art. 28 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea**, della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali e della Carta sociale europea, ratificata con legge 9 febbraio 1999, n. 30, parte I, punti 2 e 6 nonché dei parametri di cui si è denunciata la violazione ai pp. a)-b)- c) e d) del presente ricorso.

Più recentemente **la sent. nr. 267/2017** della Consulta ha statuito che *"E'...nell'art. 3 Cost. che trova copertura il valore del legittimo affidamento riposto nella sicurezza giudica, che si atteggia come, limite generale alla retroattività della legge. E se -come chiarito dalla costante giurisprudenza di questa Corte (in consonanza anche con quella della Corte EDU)- la tutela dell'affidamento non comporta che, nel nostro sistema costituzionale, sia assolutamente interdetto al legislatore di emanare disposizioni le quali modifichino sfavorevolmente la disciplina dei rapporti di durata, anche se il loro oggetto sia costituito da diritti soggettivi perfetti, resta fermo tuttavia che dette disposizioni, "al pari di qualsiasi altro precetto legislativo, non possono trasmodare in un regolamento irrazionale e arbitrariamente incidere sulle situazioni sostanziali imposte in essere da leggi precedenti, frustrando così anche l'affidamento dei cittadini nella sicurezza pubblica [recte, giuridica]" (Sent.n.822 del 1988; nello stesso senso, ex plurimis, sentenze n.16 del 2017, n.108 del 2016, nn.216,56 e 34 del 2015, n.166 del 2012)*

La necessità di tutelare l'affidamento ingenerato dalla propria condotta costituisce una delle più importanti applicazioni del principio di buona fede, ne consegue, pertanto, che il legittimo affidamento non necessita di copertura legislativa espressa, proprio perché è espressione di uno dei principi più importanti riconosciuti nel nostro ordinamento.

Tale assetto è stato recepito anche dalla sentenza di questo Ecc.mo **TAR Lazio (Tar Lazio, Roma, sez. I, 16 maggio 2012, n. 4455)** che ha affermato che la tutela del legittimo affidamento del destinatario dei provvedimenti amministrativi costituisce proprio un limite all'azione della pubblica amministrazione, la quale, nel rispetto dei principi fondamentali fissati dall'art. 97 della Costituzione, è tenuta ad improntare la sua azione non solo agli specifici principi di legalità, imparzialità e buon andamento, ma anche al principio generale di comportamento secondo buona fede, cui corrisponde l'onere di sopportare le conseguenze sfavorevoli del proprio comportamento che abbia ingenerato nel cittadino incolpevole un legittimo affidamento. La tutela del legittimo affidamento può essere accordata, però, soltanto a condizione che siano state fornite all'interessato rassicurazioni precise, incondizionate, concordanti nonché provenienti da fonti autorizzate ed affidabili dell'Amministrazione e che tali rassicurazioni siano state idonee a generare fondate aspettative nel soggetto cui erano rivolte.

Pertanto, la circostanza che tale titolo avesse avuto, al tempo, valore abilitante sulla base di fondamenti normativi e di atti posti in essere dal MIUR rileva l'assoluta *"buona fede"* di chi ha scelto sulla base di tali circostanze un preciso percorso di studio che abilitava dopo un anno di tirocinio a conclusione dei quattro anni di frequenza dei vecchi istituti magistrali.

I provvedimenti impugnati devono ritenersi illegittimi anche per illegittimità derivata.

..ooOoo..

V) **VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL'ART. 1 DELLA L. N. 296/2006, NONCHÉ DELL'ART. 53 DEL R.D. N. 1054/23, IN COMBINATO DISPOSTO CON GLI ARTT. 194 E 197 D. LGS. N. 297/94. ILLEGITTIMITÀ DERIVATA**

Per mero tuziorismo giuridico e in via del tutto subordinata si evidenzia come gli impugnati decreti vadano comunque annullati per violazione dell'art. 1, comma 605, della l. n. 296/2006,

il quale espressamente riconosce a tutti i docenti abilitatisi entro il 01.01.2007 il diritto ad essere inseriti nelle GAE. Come rilevato dal Consiglio di Stato, infatti, *"Lo stesso articolo 1, comma 605, lettera c) della predetta legge n. 296/2006, nel fare riferimento alla definizione di un piano triennale per l'assunzione a tempo indeterminato allo scopo di dare soluzione al fenomeno del precariato, fa espressamente salvi, per il biennio 2007-2008, nelle graduatorie trasformate da permanenti in graduatorie ad esaurimento da cui, in parte, attingere per l'assunzione, gli inserimenti a favore dei docenti già in possesso di abilitazione, pur escludendo la possibilità di nuovi inserimenti. Questo Collegio ritiene, quindi, che, all'atto della citata trasformazione delle graduatorie, gli originari ricorrenti e attuali appellanti fossero già in possesso di abilitazione e non fossero nuovi abilitati da escludere dall'inserimento nelle predette graduatorie."* (così Consiglio di Stato Sez. VI n. 3788 del 3/08/2015)

Né può obiettarsi, a contrariis, che il legislatore abbia precluso, in linea di principio, nuovi inserimenti, perché: *"Lo stesso articolo 1, comma 605, lettera c) della predetta legge n. 296/2006 ... fa espressamente salvi ... gli inserimenti a favore dei docenti già in possesso di abilitazione, pur escludendo la possibilità di nuovi inserimenti. Questo Collegio ritiene, quindi, che, all'atto della citata trasformazione delle graduatorie, gli originari ricorrenti e attuali appellanti fossero già in possesso di abilitazione e non fossero nuovi abilitati da escludere dall'inserimento nelle predette graduatorie"* (così, ex pluribus, Cons. St. 03/08/2015, n. 3788)

In altri termini la citata L. n. 296/2006 fotografa la situazione al momento di entrata in vigore della legge finanziaria per il 2007, disponendo l'obbligo del MIUR di consentire l'inserimento nelle GAE delle docenti che -come appunto le ricorrenti - già possedevano l'abilitazione prima dell'1.1.2007, data di conformazione ad esaurimento delle graduatorie, ed impedendo, viceversa, l'inclusione nelle predette graduatorie dei docenti che si sono abilitati dopo la trasformazione delle graduatorie permanenti in graduatorie ad esaurimento.

Ne discende che *"dalla normativa vigente requisito sufficiente per siffatto inserimento è il possesso della abilitazione all'insegnamento. In effetti, la tabella di valutazione dei titoli della citata terza fascia delle graduatorie ad esaurimento del personale docente delle scuole e istituti di ogni ordine e grado, tabella allegata, come previsto dall'articolo 1 al d.l. n. 97/2004 convertito dalla legge n.143/2004, integrata dalla legge n.186/2004 e modificata dalla legge n. 296/2006, prevede tra l'altro, al punto A) denominato "titoli abilitanti di accesso alla graduatoria" il titolo abilitante comunque posseduto, che è quindi titolo valido, come il diploma magistrale citato, per il suddetto inserimento. Lo stesso articolo 1, comma 605, lettera c) della LEGGE N. 296/2006 ... fa espressamente salvi gli inserimenti, per il biennio 2007-2008, nelle graduatorie trasformate da permanenti in graduatorie ad esaurimento da cui in parte attingere per l'assunzione, a favore dei docenti già in possesso di abilitazione, pur escludendo la possibilità di nuovi inserimenti. Secondo questo Collegio, quindi, all'atto della citata trasformazione delle graduatorie, gli originari ricorrenti e attuali appellanti erano già in possesso di abilitazione e NON ERANO NUOVI ABILITATI da escludere dall'inserimento nelle predette graduatorie. In tal senso, i criteri fissati dal decreto ministeriale n. 235/2014, nella parte in cui hanno precluso ai docenti muniti del diploma magistrale conseguito entro l'anno scolastico 2001/2002, l'inserimento nelle graduatorie provinciali permanenti ora ad esaurimento, sono illegittimi".* (così Consiglio di Stato Sez. VI n. 3628 del 21/07/2015)

I provvedimenti impugnati devono ritenersi illegittimi anche per illegittimità derivata.

Per quanto sopra dedotto i ricorrenti, come rappresentati e difesi

CHIEDONO

- 1) l'annullamento degli atti impugnati con conseguente riconoscimento del legittimo interesse dei ricorrenti ad essere inseriti nelle graduatorie ad esaurimento in quanto in possesso di un diploma magistrale ante 2001/2002;
- 2) in via subordinata, rimettere alla Corte di Giustizia ex art. 267 TUEE, le seguenti questioni pregiudiziali sulle rappresentate violazioni delle citate norme del diritto dell'Unione in particolare chiedere:
- 3) *“A) Se l’art. 1, comma 605, lett. C) della L. n. 296/2006 e l’art. 15 del D.p.r. n. 323/88, laddove interpretati nel senso di precludere l’inserimento in GAE degli insegnanti con diploma magistrale conseguito entro l’a.s. 2001/02 (in quanto asseritamente privi di un titolo con “valore abilitante”) o laddove interpretati nel senso di subordinare il loro inserimento nelle (sole) GAE alla partecipazione a ulteriori sessioni di abilitazione o al conseguimento della laurea in scienze della formazione, si pongono in contrasto con l’ordinamento dell’Unione Europea e più precisamente con l’art. 4 Trattato dell’Unione europea, in materia di applicazione del “principio di leale cooperazione”, con l’art. 17-20 e 21 della Carta DFUE, in materia di tutela del principio di “uguaglianza e non discriminazione”, dell’art. 6 del Trattato di Lisbona in materia di tutela dei diritti fondamentale della Carta DUE e con l’art. 6, n. 2, del Trattato sull’Unione Europea, il regolamento CEE n.1612 del 1968 e gli artt. 12 e 39 CE e l’art. 111 Cost. poiché introdurrebbero una ingiusta discriminazione nell’ambito della stessa categoria di diplomati magistrali di cui una parte è stato considerato abilitato all’insegnamento (cfr. petizione nr.567/2011) altra parte non è stato considerato abilitato e per questo escluso dalle GAE nonchè si pongono in contrasto con gli artt. 3 - 4 e 12 della direttiva 2005/36/CE sul riconoscimento delle qualifiche professionali, e con le tutele previste dal Capitolo 2 del “Processo di Bologna”, in materia di pubblicità sui titoli di studio rilasciati dagli istituti magistrali perchè i ricorrenti si sono iscritti al corso di studi magistrali che, al tempo, costituiva un titolo abilitante, ai sensi dell’art. 194 del D.L. 16 aprile 1994, n. 297 (“Al termine del corso di studi della scuola magistrale si sostengono gli esami per il conseguimento del titolo di abilitazione all’insegnamento nelle scuole materne”), e dell’art. 15 del d.PR. n. 323/88 e del DM. n. 353/2014;*

B) Se l’art. 1, comma 605, lett. C) della L. n. 296/2006 e l’art. 15 del D.p.r. n. 323/88, laddove interpretati nel senso di precludere l’inserimento in GAE degli insegnanti con diploma magistrale conseguito entro l’a.s. 2001/02 (in quanto asseritamente privi di un titolo con “valore abilitante”) o laddove interpretati nel senso di subordinare il loro inserimento nelle (sole) GAE alla partecipazione a ulteriori sessioni di abilitazione o al conseguimento della laurea in scienze della formazione, in mancanza di ragioni oggettive, si pongono in contrasto con l’ordinamento dell’Unione Europea e più precisamente con l’art. 4 Trattato dell’Unione europea, in materia di applicazione del “principio di leale cooperazione”, con l’art. 17-20 e 21 della Carta DFUE, in materia di tutela del principio di “uguaglianza e non discriminazione”, dell’art. 6 del Trattato di Lisbona in materia di tutela dei diritti fondamentale della Carta DUE e con la clausola 4 e 5 dell’Accordo Quadro del 18.3.99 sul lavoro a tempo determinato e della Direttiva del Consiglio dell’Unione Europea 28 giugno 1999/70/CEE., poiché discriminerebbero, irragionevolmente, i lavoratori assunti con contratti a termine da quelli assunti a tempo indeterminato, in relazione alle «condizioni di impiego» nonchè precluderebbero la possibilità di essere assunti in ruolo sul 50% dei posti riservati alle GAE, ai sensi dell’art. 399 del d.lgs. nr. 297/94, come modificato dalla L.124/99, così reiterando illegittimamente i contratti a termine in violazione dei limiti statuiti dalla menzionata Clausola 5 ”.

Con vittoria di spese ed onorari di lite da distrarre in favore dei procuratori antistatari.

Si chiede, altresì, di essere autorizzati alla notifica per pubblici proclami anche ai sensi dell'art. 150 del codice del processo amministrativo.

Ai fini del contributo unificato di cui agli artt. 9 e ss del DPR del 115/2002, così come modificato dalla L. 111/11 si dichiara che il presente giudizio attiene a materia di pubblico impiego ed valore della controversia è INDETERMINATO. Il Contributo Unificato è pari ad € 325,00 Ai fini e per gli effetti degli articoli 133, comma 3, e 134, comma 3, c.p.c., i sottoscritti difensori dichiarano di voler ricevere eventuali comunicazioni ai seguenti indirizzi di posta elettronica isetta.barsantimauceri@firenze.pecavvocati.it e francescoamerico@ordineavvocatiroma.org.

Roma 11.10.2019

avv. Francesco Americo

avv. Isetta Barsanti Mauceri

SI NOTIFICHI A:

- 1) MINISTERO DELL'ISTRUZIONE DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA (da ora MIUR) (cf. 80185250588)**, nella persona del Ministro pro-tempore in carica, domiciliato come per legge presso l'Avvocatura Generale dello Stato in Roma, via dei Portoghesi n. 12 cap 00186.
- 2) Ufficio Scolastico Regionale Ufficio Scolastico Regionale per le Regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia, Lazio. Liguria, Lombardia, Marche, Molise, Piemonte, Puglia, Sardegna, Sicilia, Toscana, Trentino Alto Adige, Umbria, Valle d'Aosta, Veneto, in persona del legale rappresentante pro tempore. domiciliato come per legge presso l'Avvocatura Generale dello Stato in Roma, via dei Portoghesi n. 12 cap 00186 consegnandone solo una copia.**
- 3) Sig.ra Annarita Caldarola San Giovanni Rotondo in Via S. Onofrio, 78.**
- 4) Prisco Debora, via Campania 7, Montabano Ionico Matera**